



***Relazione al  
Rendiconto di Gestione  
Esercizio 2022***

*(ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D. Lgs. 118/2011)*



<b>Premessa</b>	Pag. 3
<b>SEZIONE 1 - L'IDENTITA' DELL'ENTE</b>	Pag. 6
1.1 - IL PROFILO ISTITUZIONALE	Pag. 7
1.2 - LO SCENARIO	Pag. 8
1.3 - L'ASSETTO ORGANIZZATIVO	Pag. 9
1.4 - ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - GLI ORGANISMI GESTIONALI	Pag. 10
1.5 - INTERVENTI PNRR	Pag. 11
<b>SEZIONE 2 - ANDAMENTO DELLA GESTIONE - NOTA INTEGRATIVA</b>	Pag. 12
<b>1. IL CONTO DEL BILANCIO</b>	Pag. 13
1.1 Riepilogo della gestione finanziaria	Pag. 13
1.2 Le variazioni al bilancio	Pag. 14
1.3 Le risultanze finali del conto del bilancio: il risultato contabile di amministrazione	Pag. 15
1.4 Gli equilibri di bilancio	Pag. 32
1.5 La gestione di cassa	Pag. 36
1.6 La gestione dei residui	Pag. 37
1.7 Le principali voci del conto del bilancio ed criteri di valutazione utilizzati	Pag. 39
1.7.1 Le entrate	Pag. 40
1.7.2 Le spese	Pag. 50
1.7.3 Il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa	Pag. 56
1.7.4 Elenco degli interventi attivati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.	Pag. 59
1.8 Entrate e spese non ricorrenti	Pag. 60
<b>2 ASPETTI ECONOMICI PATRIMONIALI</b>	Pag. 61
2.1 Criteri di formazione	Pag. 61
2.2 Il Conto Economico	Pag. 62
2.3 Lo Stato Patrimoniale	Pag. 67
<b>3 I RISULTATI CONSEGUITI</b>	Pag. 72
<b>4. ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE</b>	Pag. 72
4.1 Equilibri costituzionali	Pag. 72
4.2 Analisi per indici	Pag. 75
4.3 Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti	Pag. 76
4.4 Oneri e impegni finanziari risultanti al 31/12/2022, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata	Pag. 77
4.5 Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale e verifica dei crediti e debiti reciproci	Pag. 78
4.6 Spese di personale	Pag. 79
4.7 Indice di tempestività dei pagamenti	Pag. 81



## PREMESSA

Dal 2015 è entrata in vigore la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione, dal D.Lgs. 126/2014.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali.

Per quanto attiene agli schemi contabili, la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello.

Conseguentemente anche i documenti necessari alla rendicontazione delle attività svolte durante l'esercizio hanno risentito delle innovazioni introdotte dalla riforma contabile, e risultano quindi più "sintetici".

Già nel previgente ordinamento era previsto che al Rendiconto della gestione fosse allegata una relazione dimostrativa dei risultati.

In particolare l'art. 151 TUEL dispone art. 151 comma 6°: *"Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*.

L'art. 231 inoltre specifica: *"a relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni."*;

La necessità, tuttavia, di rendere più espliciti i dati contenuti nel rendiconto, che come detto sopra, sono rappresentati in un documento maggiormente sintetico rispetto al passato, ha indotto il legislatore a specificare ulteriormente, rispetto a prima, il contenuto della citata relazione: pertanto, l'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 118/2011 dispone quale debba essere il contenuto minimo di detta relazione al rendiconto, ovvero:

- a) i criteri di valutazione utilizzati;
- b) le principali voci del conto del bilancio;
- c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);
- f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;
- g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
- h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;



- i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;
- k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;
- n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché a altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;
- o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

Il Rendiconto della Gestione è un sistema di documenti tesi a dimostrare i risultati conseguiti durante la gestione, in relazione alle risorse che si sono rese disponibili, ed al corrispondente impiego delle stesse per il raggiungimento degli obiettivi, sia strategici di lungo termine, che operativi di breve e medio termine.

I documenti principali che costituiscono il Rendiconto di gestione sono i seguenti:

- Il Conto del Bilancio
- Lo Stato Patrimoniale
- Il Conto Economico
- La relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa;

Al Rendiconto sono inoltre allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
- e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
- f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
- i) il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
- j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
- k) il prospetto dei dati SIOPE;
- l) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,



distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;

m) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;

n) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo;

o) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Sono inoltre allegati:

- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;

- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;

- il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.



# SEZIONE 1

## IDENTITA' DELL'ENTE LOCALE



## 1.1 - IL PROFILO ISTITUZIONALE

In questo capitolo si dà una breve descrizione della struttura fondamentale dell'Ente.

L'Ente locale secondo quanto previsto dalla Costituzione è un Ente dotato di una propria autonomia, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.

### Gli Organi Istituzionali

Sono organi di governo del comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Il Consiglio, costituito in conformità alla Legge, ha autonomia organizzativa e funzionale, è l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo dell'Ente, rappresenta l'intera Comunità dei Cittadini. Compie le scelte politico-amministrative per il raggiungimento delle finalità del Comune anche mediante approvazione di direttive generali, programmi, atti fondamentali ed indirizzi.

La Giunta è l'organo esecutivo dell'Ente ed è composta dal Sindaco, che la presiede, e dagli Assessori da questo nominati.

La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune; opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. In particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative può proporre al Consiglio i regolamenti e adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali definiti dal Consiglio; propone allo stesso le linee programmatiche rendendo esecutivi tutti i provvedimenti da questo deliberati.

La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario Generale e dei Dirigenti.

In data 26 maggio 2019 nel Comune di Marcallo con Casone si sono svolte le elezioni amministrative.

Alla data del 31/12/2021 il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale risultano così composti:

### CONSIGLIO COMUNALE

Presidente	MARINA ROMA
Consigliere	ROBERTO VALENTI
Consigliere	ERMANNÒ FUSÈ
Consigliere	MAURIZIO FASSI
Consigliere	MARISA PIROLI
Consigliere	DANIELA TARTAGLIA
Consigliere	ANTONIO CHIODINI
Consigliere	OSCAR ZORZATO
Consigliere	GIANCARLO ALESSANDRO BORNACINA
Consigliere	ELISA PORTALUPPI
Consigliere	ELISABETTA VALENTI
Consigliere	ALESSANDRO CHIODINI
Consigliere	CHIARA COATTI

**GIUNTA COMUNALE**

Sindaco	Roma Marina
Vice Sindaco - Assessore	Valenti Roberto
Assessore	Fusè Ermanno
Assessore	Piroli Marisa
Assessore	Zorzato Oscar

**Lo Statuto**

Lo Statuto dell'Ente attualmente in vigore è stato adottato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 25 del 22/03/2001 e n. 56 del 24/07/2001. È esecutivo con provvedimento dell'O.RE.CO. nella seduta del 06/08/2001, atto n. 205

**1.2 - LO SCENARIO**

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione degli indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili: le caratteristiche della popolazione, del territorio e dell'ambiente.

**1.2.1 TABELLE DI SUPPORTO PER LA DESCRIZIONE DELLO SCENARIO DELL'ENTE**

<b>DATI AL 31/12/2022 POPOLAZIONE</b>	
Popolazione residente (ab.)	6226
Nuclei familiari (n.)	2667

<b>DATI AL 31/12/2022 TERRITORIO E AMBIENTE</b>	
Circoscrizioni (n.)	0
Frazioni geografiche (n.)	0
Superficie Comune (ha)	8
Superficie urbana (ha)	3
Lunghezza delle strade esterne (Km)	8,7
- di cui in territorio montano (Km)	=
Lunghezza delle strade interne (Km)	25,11
- di cui in territorio montano (Km)	=
Piano urbanistico comunale approvato	SI
Piano urbanistico comunale adottato:	NO
PUO insediamenti produttivi:	NO
- industriali	NO
- artigianali	NO
- commerciali	NO
Piano urbano del traffico:	NO
Piano energetico ambientale comunale:	NO

**1.3 L'ASSETTO ORGANIZZATIVO**

## DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2022

AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	N. 1 CAT. D	
	N. 4 CAT. C (di cui 1 P.T.)	
	N. 2 CAT. B3	
	N. 1 CAT. B	
	TOTALE	8
AREA CONTABILE	N. 1 CAT. D	
	N. 2 CAT. C	
	N. 2 CAT. B3	
	TOTALE	5
AREA TECNICA	N. 1 DIRETTIVO ART. 110 P.T.	
	N. 2 CAT. C	
	N. 1 CAT. B3	
	N. 3 CAT. B (di cui 1 P.T.)	
	TOTALE	7
AREA VIGILANZA URBANA	N. 1 CAT. D	
	N. 4 CAT. C (di cui 1 P.T.)	
	TOTALE	5
STAFF SINDACO	N. 1 CAT. C (P.T.) T.D.	1
TOTALE GENERALE		26

Per dotazione organica si intende la situazione reale esistente al 31/12/2022

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - TUEL, le Posizioni Organizzative al 31/12/2022 risultano essere le seguenti:

SETTORE	
Responsabile Area Affari Generali e Servizi alla Persona	Dott.ssa Daniela Bognetti
Responsabile Area Programmazione e Controllo	Marta Chiodini
Responsabile Area Tecnica	Arch. Rivolta Daniele
Responsabile Area Vigilanza	Antonio Schintu



## 1.4 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI GLI ORGANISMI GESTIONALI

### LE SOCIETÀ' PARTECIPATE

#### PARTECIPAZIONI COMUNE DI MARCALLO CON CASONE

dirette

indirette

<b>Denominazione</b>				<b>Partecipazione Comune</b>
1	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona			5,08%
		<u>Risultati Esercizio 2018</u>	€ 93.086,00	
		<u>Risultati Esercizio 2019</u>	€ 21.795,00	
		<u>Risultati Esercizio 2020</u>	-€ 218.956,00	
		<u>Risultati Esercizio 2021</u>	€ 98.144,00	
2	A.S.M. srl			5,31%
		<u>Risultati Esercizio 2018</u>	€ 711.424,00	
		<u>Risultati Esercizio 2019</u>	€ 181.820,00	
		<u>Risultati Esercizio 2020</u>	€ 133.842,00	
		<u>Risultati Esercizio 2021</u>	€ 383.987,00	
			<i>partecip. società</i>	
2.1	Aemme Linea Distribuzione srl		15,28%	0,8114%
2.2	Aemme Linea Ambiente srl-ALA Srl		18,00%	0,9558%
2.3	Neutalia S.r.l		0,50%	0,0266%
3	Per Leggere-Biblioteche Sud Ovest MILANO			1,3194%
		<u>Risultati Esercizio 2018</u>	€ 3.527,00	
		<u>Risultati Esercizio 2019</u>	€ 7.173,00	
		<u>Risultati Esercizio 2020</u>	€ 46.256,00	
		<u>Risultati Esercizio 2021</u>	€ 28.778,00	
4	Cap Holding S.p.A.			0,1536%
		<u>Risultati Esercizio 2018</u>	€ 27.242.184,00	
		<u>Risultati Esercizio 2019</u>	€ 31.176.416,00	
		<u>Risultati Esercizio 2020</u>	€ 16.816.274,00	
		<u>Risultati Esercizio 2021</u>	€ 24.369.148,00	
			<i>partecip. società</i>	
4.1	Amiacque		100,00%	0,1536%
4.2	Rocca Brivio Sforza s.r.l. in liquidazione		51,04%	0,0784%
4.3	PAVIA Acque S.c.a.r.l.		10,10%	0,0155%
4.4	Water alliance - Acque Lombardia		20,70%	0,0318%
4.5	ZEROC SPA (già CORE)		80,00%	0,1229%
4.6	Neutalia S.r.l		33,00%	0,0507%



## 1.5 INTERVENTI PNRR

Già a partire dal 2021 le amministrazioni locali sono chiamate ad essere “Enti attuatori” dei progetti a valere sulle risorse del PNRR.

Anche il Comune di Marcallo con Casone ha raccolto la sfida e si è preparato ad affrontarla.

L’obiettivo perseguito nell’ambito del programma Next Generation per il Comune di Marcallo con Casone è quello di realizzare interventi per la ripresa e la resilienza della città, individuando progetti prioritari di qualità, che rivestano un buon grado di fattibilità (tecnica, economica e gestionale) per completare percorsi già avviati e per svilupparne di nuovi, monitorando la corretta e tempestiva attuazione degli interventi finanziati e la loro rendicontazione.

E’ stata pertanto attuata una strategia, strettamente connessa alle linee di mandato, che, partendo dall’analisi puntuale dei progetti e degli interventi avviati, ne ha verificato la candidabilità nell’ambito dei bandi PNRR, individuando quelli prioritari su cui concentrare le attività. Parallelamente sono stati individuati nuovi interventi, utili allo sviluppo della città, con le caratteristiche richieste dai bandi finanziati dai fondi europei.

Fondamentale per la buona riuscita dei diversi interventi è la creazione di un sistema di governance dedicato al PNRR, che comprenda almeno una cabina di regia politica ed una cabina di regia tecnica, che devono essere strettamente connesse, al fine di raggiungere i diversi target imposti dal programma europeo.

Dal punto di vista della *governance* locale PNRR, con delibera G.C. n. 15 del 24/02/2022 sono stati approvati gli atti di indirizzo per la presentazione delle candidature agli avvisi PNRR

Ad oggi, sulla base dei bandi già emanati dallo Stato, il Comune di Marcallo con Casone è risultato aggiudicatario di due interventi riferiti alla Missione 4: istruzione e ricerca, nel dettaglio per la demolizione dell’attuale asilo nido e la realizzazione di un nuovo edificio adibito ad asilo nido a Casone ed un intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico dell’edificio adibito a Scuola Materna in Marcallo.

I progetti finanziati da PNRR al Comune di Marcallo con Casone sono i seguenti:

Missione	Componente	Investimento
M4	C1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università	1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

CUP	Tipologia intervento	Finanziamento	Opera
G16F22000010006	Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia	1.310.798,00€	REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE "CASONE"
G13C22000010006	Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza	1.035.000,00 €	REALIZZAZIONE NUOVA SEZIONE CON ATTIVAZIONE NUOVI POSTI MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE SPAZI ESISTENTI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA

Si attende l’esito definitivo del finanziamento del progetto di rigenerazione urbana riferito alla Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica, presentato insieme ai Comuni di Santo Stefano Ticino (Ente capofila) e Boffalora sopra Ticino.



## SEZIONE 2

### ANDAMENTO DELLA GESTIONE NOTA INTEGRATIVA



Nella presente sezione si forniscono le informazioni sui risultati finanziari ed economico-patrimoniali, sui criteri adottati nella formazione del rendiconto e nella valutazione delle singole voci in esso contenute. Tali informazioni sono fondamentali per permettere la valutazione dell'operato dell'amministrazione.

E' doveroso premettere che anche l'anno 2022, così come il 2020 e 2021, è stato caratterizzato, seppure con minor impatto, dall'emergenza pandemica da Covid-19; tuttavia il lento affievolirsi della pressione sull'economia derivante dalla pandemia è stato sostituito dalle tensioni conseguenti allo scoppio del conflitto in Ucraina, con il rafforzamento dell'aumento dei prezzi delle materie prime e delle fonti energetiche, che già a fine 2021 avevano manifestato i primi rincari, che hanno pesantemente condizionato la gestione, con riflessi sulle attività comunali e, di conseguenza, sui risultati evidenziati nel rendiconto.

## 1. IL CONTO DEL BILANCIO

Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione.

Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:

- a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;
- b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo pluriennale vincolato.

Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato della gestione di competenza e della gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio.

### 1.1 Riepilogo della gestione finanziaria.

Per consentire una prima valutazione del grado di raggiungimento dei programmi indicati negli strumenti di programmazione, si pongono a confronto i dati di sintesi del bilancio di previsione definitivo con i dati finali del conto del bilancio.

#### CONFRONTO CON PREVISIONI DEFINITIVE:

##### ENTRATA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione definitiva	Accertamenti	% di realizzazione
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contrib. e perequativa	3.198.586,37	3.243.884,55	101,42%
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	308.114,42	305.882,66	99,28%
TITOLO 3	Entrate extratributarie	1.247.671,86	1.181.184,32	94,67%
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	9.055.775,50	5.035.621,96	55,61%
TITOLO 5	Entrate da riduz. attività finanziarie			
TITOLO 6	Accensione prestiti			



TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	0,00	0,00%
TITOLO 9	Entrate conto terzi e partite di giro	1.512.500,00	931.540,89	61,59%
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>16.322.648,15</b>	<b>10.698.114,38</b>	

## SPESA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione definitive	Impegni	% di realizzazione
TITOLO 1	Correnti	4.890.772,53	4.378.147,06	89,52%
TITOLO 2	In conto capitale	9.821.491,69	966.506,40	9,84%
TITOLO 3	Per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00%
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	285.723,33	285.722,98	100,00%
TITOLO 5	Chiusura anticipazioni ricevute dalla Tesoreria	1.000.000,00	0,00	0,00%
TITOLO 7	Uscite conto di terzi e partite di giro	1.512.500,00	931.540,89	61,59%
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>17.510.487,55</b>	<b>6.561.917,33</b>	

**1.2 Le variazioni al bilancio.**

Il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 29/03/2022.

Durante l'anno, nel rispetto del principio generale della flessibilità del bilancio, al fine di consentire il migliore raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione, anche mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione, di cui si dirà in un'apposita sezione, nonché adeguare gli stanziamenti delle entrate all'effettivo andamento delle riscossioni e degli accertamenti, sono intervenute le seguenti variazioni:

Organo (CC/GC)	Num.	data	Descrizione	Eventuale ratifica (estremi delibera CC)
Delibera G.C.	59	05/05/2022	Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024, adottata in via d'urgenza dalla Giunta Comunale (Art. 175 D.Lgs. 267/00)	C.C. 17 del 24/05/2022
Delibera G.C.	111	25/08/2022	Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024, adottata in via d'urgenza dalla Giunta Comunale (Art. 175 D.Lgs. 267/00)	C.C. 28 del 29/09/2022
Delibera G.C.	135	06/10/2022	Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024, adottata in via d'urgenza dalla Giunta Comunale (Art. 175 D.Lgs. 267/00)	C.C. 34 del 28/11/2022
Delibera C.C.	20	14/06/2022	Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024 (Art. 175 del D.Lgs. 267/00)	
Delibera C.C.	22	26/07/2022	Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio 2022 - 2024 (Artt. 175 e 193 del D. Lgs. 267/00)	
Delibera C.C.	35	28/11/2022	Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (Art. 175 del D.Lgs. 267/00)	

Nel corso dell'esercizio non sono stati effettuati prelievi dal fondo di riserva.



Nel corso dell'esercizio sono state inoltre effettuate le seguenti variazioni per esigibilità:

Atto	Num.	data	Descrizione
Determinazione Area Contabile	92/700	30/12/2022	Determina di variazione degli stanziamenti relativi al Fondo Pluriennale Vincolato
Deliberazione G.C.	12	12/01/2023	Preso atto della determinazione n. 92/700 di variazione art. 175 c. 5quater D.Lgs. 267/00

Da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 16/03/2023 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, propedeutico alla formazione del rendiconto 2022.

Nel corso del 2022, con gli atti di variazione sopra menzionati, è stata applicata quota dell'avanzo di amministrazione come specificato nel prospetto seguente:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE risultante dal Rendiconto 2021 approvato con C.C. 15 del 24/05/2022		variazione CC 20/2022	variazione CC 22/2022	variazione GC 135/2022	variazione CC 35/2022	avanzo non applicato	
<b>TOTALE AVANZO</b>		<b>1.689.740,54</b>	<b>299.713,79</b>	<b>136.471,03</b>	<b>105.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>1.130.555,72</b>
di cui	- Fondi accantonati	870.320,55	0,00	0,00	0,00	18.000,00	852.320,55
	- Fondi vincolati	233.118,36	19.009,07	86.471,03	0,00	0,00	127.638,26
	- Fondi per finanziamento spese in conto capitale	23.103,37	0,00	0,00	0,00	0,00	23.103,37
	- Fondi non vincolati	563.198,26	280.704,72	50.000,00	105.000,00	0,00	127.493,54

### 1.3 Le risultanze finali del conto del bilancio: il risultato contabile di amministrazione.

Tale risultato se positivo è detto avanzo, se negativo disavanzo, se uguale a zero si definisce pareggio finanziario.

Il risultato contabile di amministrazione è successivamente scomposto in risultato della gestione di competenza ed in risultato della gestione residui.

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				2.141.754,88
RISCOSSIONI	(+)	762.297,79	6.346.194,96	7.108.492,75
PAGAMENTI	(-)	1.184.044,44	5.326.490,24	6.510.534,68
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			2.739.712,95
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
<b>FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE</b>	<b>(=)</b>			<b>2.739.712,95</b>
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.079.252,56	4.351.919,42	5.431.171,98
RESIDUI PASSIVI	(-)	409.605,92	1.235.427,09	1.645.033,01
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			76.828,42
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE	(-)			4.613.321,13
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022</b>	<b>(=)</b>			<b>1.835.702,37</b>



Di seguito si riporta il trend storico del risultato di amministrazione dell'ultimo quinquennio:

DESCRIZIONE	2018	2019	2020	2021	2022
Avanzo di amministrazione	1.666.530,63	1.262.298,22	1.736.781,34	1.689.740,54	1.835.702,37

I risultati finanziari dell'esercizio assumono maggior rilevanza se si vanno a dettagliare nelle loro varie componenti.

Individuando i componenti, si riesce a comprendere meglio il perché del formarsi di tali risultati.

Si evidenziano perciò i dati in cui è possibile analizzare tale scomposizione:

- a) I residui attivi accertati alla fine dell'esercizio 2021 in € 1.883.218,46.=, incassati per € 762.297,79, sono passati, alla fine dell'anno 2022, a € 1.079.252,56.= con una differenza in meno di € 41.668,11.= dovuta alla cancellazione durante il riaccertamento ordinario dei residui, delle seguenti entrate:

MINORI ENTRATE	
TITOLO 1	684,34
TITOLO 2	0,00
TITOLO 3	26.615,68
TITOLO 4	14.327,15
TITOLO 9	40,94
<b>TOTALE</b>	<b>41.668,11</b>

- b) Le entrate di competenza previste originariamente in € 16.129.809,01.= sono state assestate definitivamente in € 17.510.487,55 per effetto delle variazioni citate al precedente punto 1.2.:

Organo	Num.	data		Variazione
Delibera G.C.	59	05/05/2022	+	10.000,00
Delibera G.C.	111	25/08/2022	+	24.620,41
Delibera G.C.	135	06/10/2022	+	198.413,40
Delibera C.C.	20	14/06/2022	+	390.128,50
Delibera C.C.	22	26/07/2022	+	593.760,98
Delibera C.C.	35	28/11/2022	+	163.755,25
Totale				1.380.678,54

Le entrate assestate di competenza, al netto del fondo pluriennale vincolato e dell'avanzo di amministrazione applicato, e pari a € 16.322.648,15 sono state accertate in € 10.698.114,38.= quindi con una minore entrata rispetto alle previsioni di € 5.624.533,77.=

Tale minore entrata è derivata dalla differenza algebrica tra maggiori e minori entrate, che si evidenziano, raggruppate per titoli:



<b>MAGGIORI ENTRATE</b>	
TITOLO 1	45.298,18
TITOLO 2	0,00
TITOLO 3	28.080,70
TITOLO 4	60.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>133.378,88</b>

<b>MINORI ENTRATE</b>	
TITOLO 1	
TITOLO 2	2.231,76
TITOLO 3	94.568,24
TITOLO 4	4.080.153,54
TITOLO 7	1.000.000,00
TITOLO 9	580.959,11
<b>TOTALE</b>	<b>5.757.912,65</b>

- c) Per quanto riguarda le uscite, i residui passivi accertati alla fine dell'esercizio 2021 in €1.706.578,22.= pagati per € 1.184.044,44, sono stati riaccertati alla fine dell'esercizio 2022 in € 409.605,92.= quindi con una minore spesa di € 112.927,86.
- d) Le spese di competenza previste originariamente in € 16.129.809,01.= e definitivamente in €17.510.487,55.= con le variazioni di bilancio prima citate.

Le spese di competenza sono state impegnate per un totale di € 6.561.917,33.

L'economia determinata, tenuto conto delle spese confluite nel Fondo Pluriennale Vincolato e pari a € 4.690.149,55, imputate per esigibilità all'anno 2023, ammonta a € 6.258.420,67, è suddivisa nei seguenti titoli:

<b>MINORI SPESE</b>	
TITOLO 1	435.797,05
TITOLO 2	4.241.664,16
TITOLO 4	0,35
TITOLO 5	1.000.000,00
TITOLO 7	580.959,11
<b>TOTALE</b>	<b>6.258.420,67</b>

Dai dati sopra esposti si ricava l'avanzo di amministrazione definitivo dell'anno 2022, che ammonta ad € 1.835.702,37 già al netto del Fondo Pluriennale Vincolato pari ad € 4.690.149,55 relativo alle quote che, a seguito della variazione di esigibilità, sono state reimputate agli esercizi successivi.



L'avanzo 2022 è dato da:

DETERMINAZIONE AVANZO	
Minori entrate residui attivi	41.668,11
Maggiori entrate in competenza	133.378,88
Minori entrate competenza	5.757.912,65
Minori spese residui passivi	112.927,86
Minori spese competenza	6.258.420,67
Avanzo amm.ne 2021 non applicato	1.130.555,72
<b>TOTALE</b>	<b>1.835.702,37</b>

Infine, si rappresenta il risultato di amministrazione in base alla nuova composizione, come richiesto dall'art. 187 comma 1 del D.Lgs. 10 agosto 2000, n. 267, che classifica il risultato di amministrazione in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022	
<b>Parte accantonata</b>	
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2022	870.747,51
Fondo contenzioso	27.042,74
Altri accantonamenti	86.798,51
<b>Totale parte accantonata</b>	<b>984.588,76</b>
<b>Parte vincolata</b>	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	107.012,38
Vincoli derivanti da trasferimenti	135.255,03
Vincoli derivanti da contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	176.321,27
Altri vincoli da specificare	0,00
<b>Totale parte vincolata</b>	<b>418.588,68</b>
<b>Totale parte destinata agli investimenti</b>	<b>23.103,37</b>
<b>Totale parte disponibile</b>	<b>409.421,56</b>

La relazione sulla gestione riepiloga e illustra gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio e gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti che compongono il risultato di amministrazione di cui agli allegati a/1, a/2 e a/3, descrivendo con riferimento alle componenti più rilevanti:

a) la gestione delle entrate vincolate e destinate agli investimenti provenienti dagli esercizi precedenti, confluite nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio oggetto di rendiconto: l'importo applicato al bilancio, le spese impegnate e pagate nel corso dell'esercizio di riferimento finanziate da tali risorse, la cancellazione dei residui, il loro importo alla fine



dell'esercizio e le cause che non hanno ancora consentito di spenderle;

b) le riduzioni dei fondi provenienti dagli esercizi precedenti, distinguendo gli utilizzi effettuati nel rispetto delle finalità e le riduzioni determinate dal venire meno dei rischi e delle passività potenziali per i quali erano stati accantonati;

c) la formazione di nuove economie di spesa finanziate da entrate vincolate e destinate agli investimenti accertate nel corso dell'esercizio: il loro importo e le cause che hanno determinato le economie di spesa;

d) le motivazioni della costituzione di nuovi e maggiori accantonamenti finanziati da entrate accertate nel corso dell'esercizio, indicando, per quelli effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, se tali accantonamenti hanno determinato un incremento del disavanzo di amministrazione e le cause che non hanno consentito di effettuarli nel bilancio;

Nella relazione della gestione sono altresì riportati gli elenchi analitici dei capitoli di spesa finanziati da un unico capitolo di entrata vincolata o da un unico capitolo di entrata destinata agli investimenti, che negli allegati a/2 e a/3 sono stati aggregati in un'unica voce.

L'elenco analitico di tali capitoli segue gli schemi previsti per gli allegati a/2 e a/3.

Infine la Relazione da atto della congruità di tutti gli accantonamenti nel risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce e le motivazioni delle eventuali differenze rispetto agli accantonamenti minimi obbligatori previsti dai principi contabili.

Si richiamano pertanto di seguito le risultanze dell'istruttoria compiuta sulle diverse componenti del risultato di amministrazione al 31.12.2022, al netto di impegni ed accertamenti cancellati e confluiti nel fondo pluriennale vincolato, al fine di essere reimputati negli esercizi 2023 e successivi.

## 5) FONDI ACCANTONATI - Elenco A1

Il Principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 prevede che la quota accantonata del risultato di amministrazione sia costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi e fondo contenzioso);
3. il fondo anticipazioni di liquidità;
4. il fondo perdite società partecipate;
5. altri accantonamenti.

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione.

### **A1) Fondo anticipazione liquidità:**

Le anticipazioni di liquidità sono definite dall'articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003, come "operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio". Le anticipazioni di



liquidità non costituiscono indebitamento agli effetti dell'art. 119 della Costituzione e di norma si estinguono entro un anno.

Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, come recentemente modificato dal Decreto del 01.08.2019, dispone che le anticipazioni di liquidità diverse dalle anticipazioni di Tesoreria siano registrate tra le accensioni di prestiti.

Per le anticipazioni di liquidità che non devono essere chiuse entro l'anno (a rimborso pluriennale), l'evidenza contabile della natura di "anticipazione di liquidità che non comporta risorse aggiuntive" è costituita dall'iscrizione di un fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della spesa (rimborso dei prestiti), di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata.

Ciò impedisce qualunque utilizzo in bilancio di dette risorse per la copertura di pregressi disavanzi ovvero di spese diverse e ulteriori rispetto alla finalità tipica del pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili previsti dalla legge.

Tipicamente sono attivabili tre tipologie di anticipazioni di liquidità, diverse da quelle di tesoreria:

- le anticipazioni di cui al D.L. 35/2013, al D.L. n. 66/2014 e al D.L. n. 78/2015
- le anticipazioni di cui all'articolo 243-quinquies del decreto legislativo n. 267 del 2000
- le anticipazioni di liquidità concesse a valere sul fondo di rotazione di cui all'art. 243 ter del decreto legislativo n. 267 del 2000
- le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 115, c. 1, D.L. 34/2020 anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Nel corso del 2020 la Corte Costituzionale con sentenza n. 4/2020 ha dichiarato illegittimo l'accantonamento delle risorse ricevute come anticipazioni di liquidità al fondo crediti di dubbia esigibilità: pertanto il D.L. 162/2019 ha modificato le modalità di contabilizzazione delle anticipazioni, mediante una diversa regolamentazione del Fondo anticipazione di liquidità (FAL).

A decorrere dal 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione. La suddetta quota è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità", in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso.

Sulla modalità di contabilizzazione della riduzione e dell'utilizzo del Fondo anticipazioni di liquidità è intervenuta la commissione Arconet con la FAQ n. 47 del 3 dicembre 2021.

Il Comune di Marcallo con Casone non ha beneficiato di alcuna anticipazione di liquidità di cui sopra e pertanto non ha effettuato accantonamenti a tale titolo nel risultato di amministrazione.

## **A2) Fondo perdite società partecipate:**

I bilanci di previsione delle pubbliche amministrazioni locali devono prevedere un fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati non immediatamente ripianate. La disposizione è stata introdotta dall'articolo 1, cc. 550 e seguenti della Legge 147/13 (Legge di stabilità 2014) ed è entrata in vigore a pieno regime dal 2018.

Pertanto dal 2018, nel caso in cui i soggetti partecipati presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente



ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

Tale fondo:

- permette di evitare, in sede di bilancio di previsione, che la mancata considerazione delle perdite eventualmente riportate dall'organismo possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio;
- favorisce la progressiva responsabilizzazione gestionale degli Enti soci, mediante una stringente correlazione tra le dinamiche economico-finanziarie degli organismi partecipati e quelle dei soci-affidanti.

Gli "organismi partecipati" che l'articolo 1, comma 550 considera ai fini della determinazione dell'accantonamento al fondo sono le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate.

L'articolo 10, comma 6-bis del DL 77/2021 dispone, in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che l'esercizio 2020 non venga computato nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione sia dell'articolo 14, comma 5 (soccorso finanziario), né ai fini dell'articolo 21 (fondo perdite) del testo unico delle società partecipate: in sostanza, quindi, per le perdite di esercizio 2020 l'ente non ha l'obbligo di procedere con l'accantonamento delle somme a titolo di fondo perdite.

Le somme accantonate nel Fondo, in corrispondenza delle perdite registrate nell'esercizio precedente dagli Organismi societari, rientrano nella disponibilità dell'Ente partecipante qualora tali perdite siano effettivamente ripianate (attraverso interventi finanziari dell'Ente socio oppure grazie alla gestione societaria degli esercizi successivi), o l'Ente dismetta la partecipazione, oppure il soggetto partecipato sia posto in liquidazione.

Il Comune di Marcallo con Casone non ha alcuna perdita da ripianare pertanto non si è provveduto ad alcun accantonamento.

### **A3) Accantonamento al fondo contenzioso (passività potenziali)**

La determinazione dell'accantonamento al fondo viene svolta sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti: nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine è necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al



contenzioso.

L'importo accantonato nel risultato di amministrazione a tale titolo è così determinato:

Descrizione	Importo
Accantonamento al 31/12/2021	23.350,59
Utilizzi per liquidazione indennità nel corso del 2022	0,00
Accantonamento riferito all'anno 2022	3.692,15
<b>Totale</b>	<b>27.042,74</b>

L'importo è stato accantonamento prudenzialmente in considerazione dell'eventuale ulteriore affidamento per la causa in corso contro EnelGas.

#### **A4) Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità**

Il Risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma "certa", in quanto esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi.

Considerato che una quota del risultato di amministrazione, di importo corrispondente a quello dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, è destinato a dare copertura alla cancellazione dei crediti, l'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità costituisce lo strumento per rendere meno "incerto" il risultato di amministrazione.

L'art. 167 comma 2 TUEL prevede che una quota del risultato di amministrazione sia accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non possa essere destinata ad altro utilizzo.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187 TUEL, in sede di determinazione del risultato di amministrazione è accantonata una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Tale accantonamento è riferito ai residui attivi relativi all'esercizio in corso ed agli esercizi precedenti già esigibili.

Per valutare la congruità del fondo, si provvede:

1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di dubbia e di difficile esazione, l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento;

2) a calcolare, in corrispondenza di ciascuna entrata di cui al punto 1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi.

L'importo dei residui attivi all'inizio di ciascun anno degli ultimi 5 esercizi può essere ridotto di una percentuale pari all'incidenza dei residui attivi di cui alle lettere b) (residui attivi cancellati in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate) e d) (residui attivi cancellati ed imputati agli esercizi successivi) dell'allegato 5/2 riguardante il riaccertamento straordinario dei residui, rispetto al totale dei residui attivi risultante dal rendiconto 2013. Tale percentuale di riduzione può essere applicata in occasione della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione degli esercizi successivi, con riferimento alle annualità precedenti all'avvio della riforma.

3) ad applicare all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto 1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto 2).



Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, del TUEL e dall'articolo 42, comma 1, del D. Lgs. 118/2011, in caso di incapienza del risultato di amministrazione, la quota del fondo crediti di dubbia esigibilità non compresa nel risultato di amministrazione è iscritta come posta a se stante della spesa nel bilancio di previsione.

L'art. 107bis del D.L. 18/2020 "Cura Italia", come modificato dall'art. 30bis del DL 41/2021 prevede che a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti possano calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021: questa norma è tesa ad evitare che le difficoltà di riscossione derivanti dalla crisi pandemica da Covid-19 incidano sul calcolo dell'FCDE: da ciò discende che i dati relativi al 2019 intervengono tre volte nel calcolo del fondo: la norma in questione ha lo scopo di eliminare dalla serie storica presa in considerazione per il calcolo dell'accantonamento due annualità peculiari dal punto di vista delle riscossioni.

Il comune di Marcallo con Casone ha adottato tale facoltà.

In base all'istruttoria effettuata con la metodologia sopra descritta, l'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità ammonta ad € 870.747,51.

L'accantonamento risulta congruo in quanto calcolato in relazione alla metodologia di cui al metodo ordinario prescritto dal principio contabile applicato di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011.

#### **A5) Altri accantonamenti**

##### **Fondi aumenti contrattuali da contratto collettivo nazionale del lavoro:**

Nel risultato di amministrazione risultano accantonati i fondi per il rinnovo contrattuale del personale dipendente non ancora sottoscritto a livello nazionale. In data 16/11/2022 è stato sottoscritto il CCNL nuovo per il periodo 2019-2021 che attualmente risulta già scaduto.

A tal proposito si è provveduto durante l'anno 2022 ad applicare la quota accantonata negli anni precedenti per liquidare gli arretrati contrattuali previsti dal nuovo contratto pari ad € 18.000,00.

Al 31.12.2022 si è provveduto ad accantonare la somma di € 5.000,00 per il rinnovo contrattuale riferito all'annualità 2022.

##### **Indennità di fine mandato**

Le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato "fondo spese per indennità di fine mandato del sindaco". Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile.

L'importo accantonato nel risultato di amministrazione a tale titolo è così determinato:

Descrizione	Importo
Accantonamento al 31/12/2021	6.099,24
Utilizzi per liquidazione indennità nel corso del 2022	0,00
Accantonamento riferito all'anno 2022	2.919,09
Totale	9.018,33



### **Fondo spese potenziali**

Le previsioni di bilancio presentano fisiologici margini di incertezza e, per tale motivo, il legislatore disciplina gli strumenti che permettono di coniugare programmazione e flessibilità.

Il comma 3 dell'art. 167 da facoltà agli enti locali di accantonare un fondo per passività potenziali, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 187, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

E' stata riconfermata la quota accantonata nell'esercizio 2021 di € 72.780,18, accantonata in via prudenziale nelle more della conciliazione delle differenze tra debiti/crediti risultanti al 31/12/2022 con la società partecipata indirettamente ALA (per i dettagli si rimanda alla sezione 4.5 della relazione dedicata alla verifica dei crediti e debiti).

### **Fondo di garanzia dei debiti commerciali (FGDC)**

Il rispetto dei tempi di pagamento è inserito tra le riforme abilitanti del PNRR (riforma 1.11) ed è, quindi, considerato tra gli interventi funzionali a garantire l'attuazione del Piano nel suo complesso. Inoltre, la tempestività dei pagamenti è condizione necessaria perché la procedura d'infrazione intrapresa dalla Commissione europea contro l'Italia per la violazione della direttiva 2011/7/UE possa concludersi positivamente.

L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha introdotto un'importante norma, valida quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini della tutela economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

In particolare viene introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di accantonare in bilancio un apposito fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, con la finalità di limitare la capacità degli enti di porre in essere ulteriori spese qualora gli stessi non siano rispettosi dei termini di pagamento dei debiti commerciali di cui al D.Lgs. 231/2011 (30 giorni dalla ricezione della fattura) ovvero in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente.

L'accantonamento obbligatorio varia dall'uno al cinque per cento dell'ammontare degli stanziamenti dell'esercizio in corso riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi, al netto delle spese vincolate, proporzionalmente alla gravità del ritardo rilevato sui pagamenti.

Il Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC), su cui non è possibile disporre impegni e pagamenti, a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali dovrà essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.

Con il D.L. 34/2019 viene previsto che, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente, la norma non si applichi alle amministrazioni per le quali il debito commerciale residuo scaduto non superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute. Inoltre si prevede che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione sia liberato nell'esercizio successivo a quello in cui siano rispettate determinate condizioni di virtuosità.

Nel corso del 2021 il Comune di Marcallo con Casone era stato rispettoso delle condizioni poste dalla normativa, pertanto non aveva dovuto stanziare il FGDC nel bilancio di previsione 2022:



conseguentemente non occorre prevedere l'accantonamento al fondo a garanzia dei debiti commerciali nell'ambito del risultato di amministrazione 2022.

La verifica delle condizioni richieste dalla normativa in merito all'obbligo di accantonamento del fondo a garanzia dei debiti commerciali, in base all'istruttoria compiuta dal servizio finanziario riferite all'anno 2022 presenta le seguenti risultanze:

	Situazione	Valore
	Totale fatture ricevute esercizio precedente	3.699.995,06
	Limite 5% fatture anno	184.999,75
	Debito commerciale residuo al 31/12 esercizio precedente	-6.627,75
*	Rispetto condizione limite 5%	ok
	Debito commerciale residuo al 31/12 secondo esercizio precedente	-35.495,95
**	Riduzione del 10% debito commerciale residuo (nel caso in cui occorra verificare la condizione A1)	SI
***	Indicatore finale ritardo annuale pagamenti esercizio precedente	-2,02
****	Pubblicazione e trasmissione informazioni alla PCC esercizio precedente	SI

Il Comune di Marcallo con Casone non deve pertanto procedere all'accantonamento di quote nel nel risultato di amministrazione 2022 (e conseguentemente anche nel bilancio di previsione 2023).

#### B) FONDI VINCOLATI - Elenco A2

Ai sensi dell'art. 187 comma 3ter del TUEL, costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;
- derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

Come avvenuto in sede di rendiconti per gli anni 2019, 2020 e 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 822, della Legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) è possibile in sede di rendiconto 2022 svincolare le quote di avanzo vincolato riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni, per finanziare interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19.

Si elencano pertanto le singole quote vincolate del risultato di amministrazione.



### Vincoli stabiliti dalla legge e dai principi contabili

#### **B1) Quota pari al 10% degli incassi da Permessi di costruire, da utilizzare per l'abbattimento delle barriere architettoniche**

Gli artt. da 77 ad 82 del D.P.R. 380/2001 (T.U. in materia edilizia) contengono le disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico. Le singole normative regionali prevedono l'obbligo di vincolare una quota relativa agli oneri derivanti dal rilascio dei permessi di costruire per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.

Per la Regione Lombardia la quota ammonta al 10%.

Con riferimento alla gestione dell'entrata vincolata in questione, in relazione alla quota proveniente dagli esercizi precedenti e confluita nel risultato di amministrazione al 1° gennaio, nel corso del 2022 non è stata applicata al bilancio alcuna quota pertanto viene mantenuto il vincolo per € 29.769,40.

Con riferimento alla gestione di competenza, si evidenziano i principali movimenti:

Entrata vincolata 2022	Spesa finanziata 2022 compresa quota FPV	Economia confluita nel Ris. Amm.
76.640,70	49.404,10	27.236,60

Al 31/12/2022, la somma vincolata nel risultato di amministrazione, a seguito della gestione sia della quota proveniente dagli esercizi precedenti, che dalla gestione di competenza, al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti, ammonta complessivamente ad **€ 57.006,00**.

#### **B2) Quota pari al 8% degli incassi da Permessi di costruire, limitatamente agli oneri di urbanizzazione secondaria, destinati alle opere per culto**

La Legge Regionale 11.03.2005 n. 12 - Parte II, Titolo IV, Capo III promuove la realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate ai servizi religiosi a favore di Enti istituzionalmente competenti in materia di culto.

L'art. 73 di predetta legge, stabilisce che in ciascun Comune almeno l'8% delle somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria è ogni anno destinata alla realizzazione delle attrezzature di interesse comune previste dall'art. 71, 1° comma; nonché per interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione, ampliamento e dotazione di impianti, o per l'acquisto delle aree necessarie.

Con riferimento alla gestione dell'entrata vincolata in questione, in relazione alla quota proveniente dagli esercizi precedenti e confluita nel risultato di amministrazione al 1° gennaio, nel corso del 2022 non è stata applicata al bilancio alcuna quota pertanto viene mantenuto il vincolo per € 4.529,04.

Con riferimento alla gestione di competenza, si evidenziano i principali movimenti:

Entrata vincolata 2022	Spesa finanziata 2022	Economia confluita nel Ris. Amm.
17.200,00	0,00	17.200,00



Al 31/12/2022, la somma vincolata nel risultato di amministrazione, a seguito della gestione sia della quota proveniente dagli esercizi precedenti, del riaccertamento dei residui e della gestione di competenza, al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti, ammonta complessivamente ad € 24.582,33.

**B3) Entrate da permessi di costruire (al netto della quota pari al 10% per abbattimento barriere architettoniche e del 8% per opere di culto).**

La legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all'art. 1 comma 460, che a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano, e a spese di progettazione per opere pubbliche. Pertanto a decorrere dall'esercizio 2018 tale tipologia di entrata deve essere considerata a natura vincolata e non destinata.

Con riferimento alla gestione dell'entrata vincolata in questione, in relazione alla quota proveniente dagli esercizi precedenti e confluita nel risultato di amministrazione al 1° gennaio, nel corso del 2021 non è stata applicata al bilancio alcuna quota pertanto viene mantenuto il vincolo per € 6.969,47, mentre non vi sono somme da vincolare nella quota di competenza 2022 in quanto le somme accertate al netto della quota già vincolata per "abbattimento barriere architettoniche" è stata interamente impegnata.

Al 31/12/2022, la somma vincolata nel risultato di amministrazione, a seguito della gestione sia della quota proveniente dagli esercizi precedenti, che dalla gestione di competenza, al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti, ammonta complessivamente ad € 6.969,47.

**B4) Vincoli stabiliti dai principi contabili**

Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle leggi statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti. Esemplicazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2.

Con riferimento alla lettera a) del citato art. 187 TUEL, i vincoli previsti dal Principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:

1. l'eventuale differenza positiva derivante dalla regolazione annuale di differenze dei flussi finanziari derivanti dai contratti derivati, destinata a garantire i rischi futuri del contratto (principio 3.23);



2. l'accantonamento dei proventi derivanti dall'estinzione anticipata di un derivato, nel caso di valore di mercato positivo (cd. mark to market), per un valore corrispondente alle entrate accertate. Il vincolo permane fino a completa estinzione di tutti i derivati contratti dall'ente, a copertura di eventuali mark to market negativi futuri e, in caso di quota residua, per l'estinzione anticipata del debito (principio 3.23);
3. una quota pari al credito IVA maturato per operazioni di investimento finanziate con il debito. Il vincolo è destinato alla realizzazione di investimenti; (principio 5.2, lett. e);
4. la quota del risultato corrispondente ai residui passivi non classificati correttamente in bilancio, eliminati dalle scritture per essere reimputati alla competenza dell'esercizio in gestione, correttamente classificato (principio 9.1).

Si è provveduto a vincolare la differenza positiva dei flussi derivanti dal contratto "derivati" in essere.

Con riferimento alla gestione dell'entrata vincolata in questione, in relazione alla quota proveniente dagli esercizi precedenti e confluita nel risultato di amministrazione al 1° gennaio, nel corso del 2022 non è stata applicata al bilancio alcuna quota pertanto viene mantenuto il vincolo per € 16.692,87, alla quale è stata aggiunta la risorsa vincolata derivante dalla competenza 2022 e pari a € 806,37.

Al 31/12/2022, la somma vincolata nel risultato di amministrazione, a seguito della gestione sia della quota proveniente dagli esercizi precedenti, che dalla gestione di competenza, al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti, ammonta complessivamente ad € 17.499,24.

#### **B5) Quota diritti di segreteria per rogito**

E' stata riconfermata, in quanto non ancora applicata, la quota vincolata pari a € 434,24 relativa ai diritti di rogito incassati da società in anni precedenti. Tale quota è stata vincolata al fine della restituzione alla società interessata per mancata sottoscrizione del contratto.

#### **B6) Quota ministeriale diritti per rilascio carte d'identità elettroniche**

Con il decreto del 25 maggio 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per la semplificazione e la Pubblica amministrazione è stato determinato l'importo del corrispettivo per il rilascio della nuova Carta d'identità elettronica (CIE). Il corrispettivo fissato dall'art. 1 del citato decreto in euro 16,79 riguarda il ristoro delle spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle relative alla consegna del documento. A tali spese vanno aggiunti, poi, i diritti fissi nonché quelli di segreteria applicati dai comuni, che restano nelle casse comunali quali introiti di propria spettanza.

I comuni devono riversare il corrispettivo di 16,79 euro, per ciascuna richiesta di carta d'identità al Ministero.

E' stata riconfermata, in quanto non ancora applicata, la quota vincolata nell'anno precedente pari a € 521,10. Tale quota viene pertanto mantenuta al fine di riversarla al Ministero.

#### **Vincoli derivanti da trasferimenti**

#### **B7) Vincoli derivanti da trasferimenti correnti e in conto capitale erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata:**

Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa.



Con riferimento alla gestione dell'entrata vincolata per trasferimenti viene mantenuta la quota proveniente dagli esercizi precedenti e confluita nel risultato di amministrazione al 1° gennaio, in quanto non applicata nel corso del 2022 pari ad **€ 63.604,25**.

La quota risultante al 1° gennaio 2022 pari a € 15.944,76 relativa a contributo regionale destinato alle spese per ricovero minori affidati dal tribunale è stata nel corso dell'anno 2022 applicata e totalmente impegnata pertanto non risulta più vincolata al 31/12/2022.

La quota risultante al 1° gennaio 2022 pari a € 3.701,17 relativa a contributo ministeriale destinato ad interventi di efficientamento energetico è stata nel corso dell'anno 2022 applicata in quota parte pari a € 3.064,31 ed impegnata per tale importo pertanto al 31/12/2022 risulta vincolata per la restante parte pari ad € 636,86.

Nel corso dell'attività di riaccertamento ordinario dei residui si è provveduto alla cancellazione dei seguenti vincoli:

- € 0.02 per cancellazione del relativo residuo attivo;
- € 8.855,15 per cancellazione del vincolo in quanto le economie del contributo regionale sono state autorizzate su altra spesa in competenza 2022.

Con riferimento alla gestione di competenza, si evidenziano i principali movimenti:

Entrata vincolata 2022		Spesa finanziata 2022		Economia confluita nel Risultato di Amm.ne	TOTALE SPESA
capitolo	accertato	capitolo	impegnato		
Cap 415/1 Contributo Regionale	5.505,95	cap 4681/0	=	5.505,95	5.505,95
TOTALE	5.505,95		=	<b>5.505,95</b>	5.505,95
capitolo	accertato	capitolo	impegnato		
Cap 1064/1 Contributo Regionale	75.000,00	cap. 5003/1	=	32.093,00	32.093,00
		cap. 5006/0	=	42.907,00	42.907,00
TOTALE	75.000,00		=	<b>75.000,00</b>	75.000,00
<b>Totale vincolato per trasferimenti dalla competenza</b>				<b>80.505,95</b>	

#### **B8) vincolo di legge relativo all'utilizzo del fondo funzioni fondamentali DL 34/2020 e successivi rifinanziamenti:**

L'art. 106 del DL 34/2020 (DL Rilancio), rifinanziato con l'art. 39 del DL 104/2020 (decreto Agosto) ha previsto l'istituzione del fondo per le funzioni degli enti locali, destinato a finanziare le minori entrate e le maggiori spese (al netto delle minori spese) connesse all'emergenza pandemica: le eventuali risorse ricevute dall'ente ma non utilizzate confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2021, ai sensi dell'art. 13 del DL 4/2022 (Sostegni-ter), potranno essere utilizzate per ristorare sia la perdita di gettito 2022 sia per far fronte alle esigenze di spesa per il 2022 connesse al Covid-19 anche nel 2022.

Nel corso del 2022 è stato possibile utilizzare le risorse confluite nel risultato di amministrazione 2021 mediante applicazione dello stesso al bilancio di previsione, oltre che per compensare la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, anche per la copertura delle maggiori spese connesse ai



maggiori oneri per incremento energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019 (vedi art. 13 comma 6 del D.L. 4/2022).

Il medesimo articolo 13 prevede la presentazione di una certificazione sull'utilizzo dei fondi Covid-19 attribuiti e non spesi nel 2022, da presentarsi entro il 31/05/2023.

Con riferimento alle somme attribuite e non spese nel 2022 e confluite nel risultato di amministrazione, il modello di certificazione è stato approvato con DM n. 242764 del 18 ottobre 2022.

In ordine al trattamento dei diversi ristori nell'ambito del risultato di amministrazione, si richiamano i chiarimenti intervenuti da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Con riferimento alla gestione vincolata del Comune di Marcallo con Casone, la quota proveniente dagli anni precedenti e confluita nell'avanzo di amministrazione 2021, nel corso dell'anno 2022, non è stata applicata al bilancio.

Nell'attesa del completamento della certificazione si è proceduto con una simulazione, sulla base del modello approvato dal ministero.

Le quote di contributo erogate relative all'annualità 2022 sono state interamente utilizzate per far fronte alle minori entrate e alle maggiori spese Covid-19 e per la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, pertanto non si è ritenuto di procedere ad incrementare la quota già vincolata nel precedente esercizio che risulta essere la seguente:

Descrizione	Importo vincolato al 31/12/2022
Quota risorse TARI non utilizzata fondo 2021	26.848,16
Quota fondo solidarietà contributi alle famiglie non utilizzata fondo 2021	3.216,16

**B9) vincolo di legge relativo alle somme inutilizzate per potenziamento servizi sociali (in caso di enti con spesa sociale inferiore al livello monetario del fabbisogno standard):**

L'art. 1 comma 792 della Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020) ha stanziato, a partire dal 2021, delle nuove risorse incrementative del fondo di solidarietà comunale (di seguito FSC), finalizzate al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai Comuni delle Regioni a statuto ordinario: il Comune di Marcallo con Casone ha ricevuto a tale titolo la somma di **€ 21.850,69**.

Con il successivo DPCM del 13 ottobre 2022 sono stati definiti, per il triennio 2022-2024, gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio del livello dei servizi offerti e dell'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, da cui è emerso che il Comune di Marcallo con Casone ha un livello di spesa per la funzione sociale, al netto del servizio di asili nido, inferiore al fabbisogno standard monetario (riportato nella colonna C dell'allegato 1 al DPCM): pertanto sulla somma attribuita è stato costituito un apposito vincolo di destinazione per le spese sociali.

In relazione a quanto emerso, ai sensi del comma 3 dell'art. 1 del citato DPCM, dalla compilazione della scheda di monitoraggio in autodiagnosi da parte del settore sociale, il Comune di Marcallo con Casone ha rendicontato la spesa aggiuntiva coerentemente con le maggiori spese assegnate pertanto non si rende necessario vincolare la somma in questione a copertura della trattenuta che verrà applicata in sede di attribuzione del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2023.

**B10) Vincoli derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.**

Per vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2.

La quota vincolata al 31/12/2021 è stata, durante l'anno 2022, applicata per € 86.471,03. La stessa non è stata oggetto di impegno di spesa entro il 31/12/2022, pertanto è riconfluita nell'avanzo di amministrazione vincolato.

Con riferimento alla gestione dell'entrata di competenza è stato attribuito un ulteriore vincolo pari a € 83.657,00.

Per effetto del riaccertamento la quota vincolata al 31/12/2022 risulta pari a **€ 176.321,27**

**RIEPILOGO FONDI VINCOLATI (B) - Elenco A2**

Vincoli stabiliti dalla legge	€ 88.557,80
Vincoli stabiliti dai principi contabili	€ 18.454,58
Vincoli per trasferimenti correnti	€ 35.570,27
vincoli per trasferimenti in conto capitale	€ 99.684,76
Vincoli da indebitamento	€ -
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	€ 176.321,27
<b>Totale</b>	<b>€ 418.588,68</b>

**C) FONDI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI - Elenco A3**

I fondi destinati a investimento sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione, e sono utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione che ancora non hanno finanziato spese di investimento, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

Negli allegati al bilancio di previsione e al rendiconto riguardanti il risultato di amministrazione, non si provvede all'indicazione della destinazione agli investimenti delle entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

Con riferimento alla gestione dell'entrata vincolata per trasferimenti viene mantenuta la quota proveniente dagli esercizi precedenti e confluita nel risultato di amministrazione al 1° gennaio, in quanto non applicata nel corso del 2022 e pari ad **€ 23.103,37**.

**D) FONDI LIBERI**

La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:



- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Pertanto, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell'ente.

Resta salva la possibilità di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

La quota libera, data dalla differenza, se positiva, tra il risultato di amministrazione e le quote accantonate, vincolate e destinate, è pari ad **€ 409.421,56**.

#### RIEPILOGO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

FONDI ACCANTONATI (A)	984.588,76
FONDI VINCOLATI (B)	418.588,68
FONDI DESTINATI (C)	23.103,37
FONDI LIBERI (D)	409.421,56
<b>TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>1.835.702,37</b>

#### 1.4 Gli equilibri di bilancio.

Gli equilibri di bilancio relativi all'esercizio 2021 sono:

- l'equilibrio di parte corrente
- l'equilibrio di parte capitale
- l'equilibrio tra le partite finanziarie in termini di competenza.

Con decorrenza dal consuntivo 2019, ad opera della modifica intervenuta con il Decreto ministeriale del 01/08/2019, i diversi equilibri vengono distinti nelle seguenti tre tipologie:

- risultato di competenza;
- equilibrio di bilancio: risultato di competenza al netto delle risorse di parte corrente accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi) e delle risorse vincolate di parte corrente non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- equilibrio complessivo: equilibrio di bilancio sommato alla variazione (algebraica) degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio.



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2022 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	76.736,23
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	4.730.951,53
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	4.378.147,06
<i>di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>		0,00
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	76.828,42
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	758,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - Titolo 2.04 Altri trasferimenti in c/capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	285.722,98
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)</b>		<b>66.231,30</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	265.386,98
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	84.522,99
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
<b>O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)</b>		<b>416.141,27</b>
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2022	(-)	2.919,09
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	6.312,32
<b>O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>406.909,86</b>
- Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	-36.529,75
<b>O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>443.439,61</b>



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2022 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	293.797,84
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	551.918,35
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	5.035.621,96
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	84.522,99
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	966.506,40
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	4.613.321,13
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimento in conto capitale	(+)	758,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
<b>Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E)</b>		<b>217.745,63</b>
- Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2022	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	290.168,54
<b>Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE</b>		<b>-72.422,91</b>
- Variazioni accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	165.878,87
<b>Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE</b>		<b>-238.301,78</b>

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2022 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
<b>W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)</b>		<b>633.886,90</b>



- Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2022	(-)	2.919,09
- Risorse vincolate nel bilancio	(-)	296.480,86
<b>W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO</b>		<b>334.486,95</b>
- Variazioni accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	129.349,12
<b>W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO</b>		<b>205.137,83</b>

**Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:**

O1) Risultato di competenza di parte corrente		416.141,27
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti ricorrenti e per il rimborso dei prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H)	(-)	265.386,98
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2022 <sup>(1)</sup>	(-)	2.919,09
- Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) <sup>(2)</sup>	(-)	-36.529,75
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio <sup>(3)</sup>	(-)	6.312,32
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>178.052,63</b>

Il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio.

L'equilibrio di parte corrente di competenza (O1) è un indicatore importante delle condizioni di salute dell'ente, in quanto segnala la capacità di sostenere le spese necessarie per la gestione corrente (personale, gestione ordinaria dei servizi, rimborso delle quote di mutuo, utenze, ecc.), ricorrendo esclusivamente alle entrate correnti (tributi, trasferimenti correnti, tariffe da servizi pubblici e proventi dei beni).

Il prospetto sotto riportato evidenzia un risultato positivo.

Il risultato di competenza in conto capitale (Z1) dimostra in che modo l'ente finanzia le proprie spese per investimenti, con eventuale ricorso all'indebitamento. c

Il prospetto sopra riportato evidenzia in modo particolare che, per l'anno 2022, quota del risultato positivo della parte corrente ha finanziato una quota di investimento.

Il risultato di competenza tra le partite finanziarie in termini di competenza è pari alla differenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, ridotto dell'importo delle previsioni di bilancio definitive di spesa per incremento di attività finanziaria destinato a confluire nel risultato di amministrazione come quota vincolata.

Nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività finanziarie di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo,



riferito all'equilibrio complessivo, è finanziato da risorse correnti, mentre l'eventuale saldo positivo delle attività finanziarie, sempre riferito all'equilibrio complessivo, è destinato al rimborso anticipato dei prestiti e al finanziamento degli investimenti.

Infine il prospetto determina il Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali, nel rispetto dei principi contabili.

### 1.5 La gestione di cassa

Oggetto di attenta analisi è anche la gestione di cassa al fine di attuare una corretta gestione dei flussi finanziari, al fine di evitare costose anticipazioni di tesoreria.

Il nuovo sistema contabile ha reintrodotto la previsione di cassa nel bilancio di previsione: ai sensi dell'art. 162 del D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. n.118/2011, infatti, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa per il primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di sola competenza per gli esercizi successivi.

Nelle tabelle che seguono si evidenzia l'andamento nell'anno di questa gestione.

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				2.141.754,88
RISCOSSIONI	(+)	762.297,79	6.346.194,96	7.108.492,75
PAGAMENTI	(-)	1.184.044,44	5.326.490,24	6.510.534,68
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			2.739.712,95
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
<b>FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE</b>	<b>(=)</b>			<b>2.739.712,95</b>

In applicazione di quanto disposto dal paragrafo 10.5 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, la quota vincolata del fondo di cassa al 01/01/2023 risulta essere quantificata, a seguito delle operazioni intervenute nel 2022, in € 246.417,72 (corrispondente con il Conto del Tesoriere), così suddivisi:

entrate da mutui	3.698,62
entrate da contributo statale con vincolo specifico di destinazione <i>di cui fondi PNRR</i>	162.213,15 131.079,80
entrate da contributo regionale con vincolo specifico di destinazione	80.505,95

La legge di bilancio 2022 ha previsto, all'art. 1 comma 636, la proroga a tutto il 2025 della sospensione del regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Tale normativa, quindi, limita l'autonomia finanziaria degli enti, in quanto preclude ai Comuni la possibilità di maturare interessi attivi sulle giacenze di cassa proprie, che avrebbero dovute essere depositate presso la Tesoreria Comunale.



### **L'anticipazione di Tesoreria:**

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'Ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Ai sensi dell'art. 1 comma 555 della Legge di bilancio 2020, è stato disposto l'innalzamento fino al 31/12/2022 da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali (fino al 31/12/2019 il limite era di quattro dodicesimi).

Durante l'esercizio 2022 l'Ente non è ricorso ad anticipazioni di cassa e non ha disposto l'utilizzo in termini di cassa di entrate vincolate.

### **1.6 La Gestione dei Residui**

In applicazione dei nuovi principi contabili ogni responsabile dei servizi, prima dell'inserimento dei residui attivi e passivi nel rendiconto dell'esercizio 2022, ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi compresi nel proprio budget, di cui all'art. 228 del D.Lgs.267/2000. Nelle more dell'approvazione del rendiconto, poiché l'attuazione delle entrate e delle spese nell'esercizio precedente ha talvolta un andamento differente rispetto a quello previsto, le somme accertate e/o impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

Oltre alle modalità semplificate introdotte nel principio contabile nel 2019 in relazione alla costituzione del fondo pluriennale vincolato in caso di appalti pubblici di lavori di importo pari o superiore a quello previsto ordinariamente dall'articolo 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, il DM 01/09/2021 ha innovato il trattamento dei movimenti relativi ad entrate rateizzate risultanti da atti formali, prevedendo che la rateizzazione di un'entrata esigibile negli esercizi precedenti determini la cancellazione del residuo attivo dalle scritture della contabilità finanziaria e l'accertamento del medesimo credito nell'esercizio in cui viene concessa la rateizzazione, con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione: tale nuova modalità di imputazione ha ovviamente riflessi sull'ammontare del risultato di amministrazione, che si riduce a fronte della reimputazione dei corrispondenti residui.

Recentemente la legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) all'art. 1 comma 222 ha previsto l'automatico annullamento dei debiti di importo residuo fino a 1.000,00 euro, limitatamente agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Le variazioni necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.



La revisione dei residui è avvenuta con i seguenti atti:

- deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 16/03/2023 avente ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per esigibilità ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011";
- determinazione dell'Area Contabile n. 19/80 del 02/03/2023 "Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi provenienti dalla gestione anno 2022 e precedenti ai sensi art. 228 c. 3 D.Lgs. 267/00".

Si riporta nella tabella sottostante l'analisi dei residui distinti per titoli ed anno di provenienza:

Titolo	ENTRATE	2018 e precedenti	2019	2020	2021	2022	TOTALE
I	Tributarie	197.007,45	71.803,81	74.325,80	92.882,52	179.938,91	615.958,49
II	Trasferimenti			2.705,80		21.024,71	23.730,51
III	Extratributarie	131.176,99	40.160,86	7.960,86	36.623,12	108.636,10	324.557,93
IV	Entrate in c/capitale	7.971,83	32.441,89	190.320,00	187.510,13	4.000.012,35	4.418.256,20
V	Entrate da riduzione di attività finanziaria						0,00
VI	Accensione di prestiti						0,00
VII	Anticipazioni da istituto Tesoreria						0,00
IX	Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.496,14			4.865,36	42.307,35	48.668,85
<b>TOTALE</b>		<b>337.652,41</b>	<b>144.406,56</b>	<b>275.312,46</b>	<b>321.881,13</b>	<b>4.351.919,42</b>	<b>5.431.171,98</b>

Titolo	SPESE	2018 e precedenti	2019	2020	2021	2022	TOTALE
I	Correnti	50,00	8.562,25	2.729,86	32.882,72	880.088,60	924.313,43
II	In conto capitale	4.414,24	20.111,40	200.264,04	101.780,69	158.448,98	485.019,35
III	Per incremento attività finanziarie						0,00
IV	Rimborso Prestiti						0,00
V	Chiusura anticipazioni ricevute dalla Tesoreria						0,00
VII	Uscite per conto di terzi e partite di giro	21.733,98	2.857,21	245,00	13.974,53	196.889,51	235.700,23
<b>TOTALE</b>		<b>26.198,22</b>	<b>31.530,86</b>	<b>203.238,90</b>	<b>148.637,94</b>	<b>1.235.427,09</b>	<b>1.645.033,01</b>

**1.7 Le principali voci del conto del bilancio e criteri di valutazione utilizzati**

Le risultanze finali del conto del bilancio 2022, per la parte entrata e per la parte spesa, sono sintetizzate:

<b>ENTRATE E SPESE PER TITOLI DI BILANCIO</b>	<b>Rendiconto 2021</b>	<b>Previsione definitiva 2022</b>	<b>Rendiconto 2022</b>	<b>% Scost.</b>
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.963.455,52	3.198.586,37	3.243.884,55	101,42%
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	375.312,74	308.114,42	305.882,66	99,28%
Titolo 3 - Entrate extratributarie	981.340,28	1.247.671,86	1.181.184,32	94,67%
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	872.774,33	9.055.775,50	5.035.621,96	55,61%
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	679.388,82	1.512.500,00	931.540,89	61,59%
Utilizzo avanzo di amministrazione	684.209,60	559.184,82	559.184,82	
Fondo pluriennale vincolato	469.228,93	628.654,58	628.654,58	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>7.025.710,22</b>	<b>17.510.487,55</b>	<b>11.885.953,78</b>	<b>67,88%</b>
Titolo 1 - Spese correnti	3.803.492,47	4.890.772,53	4.378.147,06	89,52%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.073.676,45	9.821.491,69	966.506,40	9,84%
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	277.241,03	285.723,33	285.722,98	100,00%
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	679.388,82	1.512.500,00	931.540,89	61,59%
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>5.833.798,77</b>	<b>17.510.487,55</b>	<b>6.561.917,33</b>	<b>37,47%</b>

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio:

**1.7.1 LE ENTRATE****Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**

ENTRATE	TREND STORICO				% scostamento
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni def.)	2022 (accertamenti)	col. 4 rispetto col.3
	1	2	3	4	5
IMU	1.124.837,22	1.162.889,33	1.165.000,00	1.181.951,66	101,46%
IMU partite arretrate	50.961,95	13.249,31	93.254,44	141.379,17	151,61%
Imposta comunale sulla pubblicità	6.778,70	0,00	5.438,41	5.438,41	100,00%
Addizionale IRPEF	721.201,07	702.012,84	755.000,00	725.950,56	96,15%
TASI	2.000,05	885,82	21.663,16	23.513,80	108,54%
Altre imposte					
TARI	819.832,00	866.238,00	880.098,00	880.098,00	100,00%
TARI partite arretrate	4.502,35	1.602,23	8.100,82	9.117,19	112,55%
TOSAP	10.706,71	0,00	0,00	0,00	
Altre tasse		760,00	0,00	0,00	
Diritti sulle pubbliche affissioni	1.961,82	0,00	0,00	0,00	
Fondo solidarietà comunale	153.813,67	215.817,99	270.031,54	276.435,76	102,37%
<b>TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>2.896.595,54</b>	<b>2.963.455,52</b>	<b>3.198.586,37</b>	<b>3.243.884,55</b>	<b>101,42%</b>

**IMU**

Entrata tributaria riscossa per autoliquidazione dei contribuenti accertata sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto.

Si fa presente che a decorrere dall'anno 2020 è stata completamente riscritta la disciplina dell'IMU da parte della Legge di bilancio 2020, in particolare dall'art. 1 commi 739 e seguenti, con nuove definizioni.

Il nuovo Regolamento è stato approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 03/07/2020, pubblicata sul sito del Dipartimento delle finanze in data 29/07/2020.

Con la medesima norma è stata soppressa la TASI, unificata nella nuova IMU.

Le aliquote 2022 sono state approvate con deliberazione C.C. n. 7 del 29/03/2022, pubblicata sul sito del Dipartimento delle finanze in data 02/05/2022.

Nel 2022 è stata accertata la somma di € 1.181.951,66, al netto della quota di alimentazione al fondo di solidarietà comunale, pari ad € 192.563,94.

**RECUPERO EVASIONE IMU**

A decorrere dall'esercizio 2017 il principio contabile 4/2 prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i



casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).

La Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha introdotto, dopo anni di attese in proposito, importanti novità in materia di riscossione coattiva, introducendo dal 01/01/2020 anche per i tributi locali l'accertamento esecutivo, che attribuisce all'avviso di accertamento la natura di titolo esecutivo e che consente ai Comuni di attivare immediatamente le procedure esecutive per il recupero coattivo del credito, senza dover formare prima il ruolo o l'ingiunzione fiscale. Tale modalità semplificata consentirà agli enti di migliorare la propria performance in termini di riscossione, snellendo la procedura.

Tuttavia tale norma ha subito una limitazione concreta nella sua applicazione a causa della crisi pandemica, in quanto tutta l'attività di accertamento ha subito un rallentamento a seguito della sospensione disposta dal D.L. 18/2020 e ss.mm.ii. per il periodo dall'8 marzo al 31 agosto 2021: inoltre il termine decadenziale per l'emissione degli atti di accertamento scadenti precedentemente il 31/12/2020 è posticipato al 26/03/2021.

Sul fronte del contenzioso tributario, la legge n. 130/2022, nell'ottica di rendere più snello ed efficiente il contenzioso tributario, nonché smaltire l'arretrato, ha introdotto importanti modifiche: sono inoltre state ridenominate le commissioni tributarie, che ora sono chiamate "Corti di giustizia tributaria", ed è stata introdotta la composizione monocratica delle corti per i ricorsi notificati dal 01/01/2023 per le controversie di valore inferiore ad € 3.000,00.

Nell'anno 2022 sono stati accertati i seguenti importi per recupero evasione tributaria:

IMU		2022 (accertamenti)
ENTRATA	Gettito da lotta all'evasione	141.379,17

#### ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Entrata tributaria riscossa per autoliquidazione dei contribuenti.

In base al principio contabile applicato della contabilità finanziaria, dal 2016 l'accertamento di tale entrata avviene sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto, al pari dell'IMU.

In alternativa è possibile accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta.

Si precisa che la legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) ha modificato il TUIR, con particolare riferimento agli scaglioni imponibili (che passano da 5 a 4) e le corrispondenti aliquote, nonché alle detrazioni.

Tali modifiche hanno comportato la necessità per l'ente di rimodulare le aliquote in maniera conforme ai nuovi scaglioni, in ossequio al principio della progressività dell'imposta: gli effetti delle nuove aliquote incideranno tuttavia sul gettito del 2023, essendo l'Addizionale Comunale all'Irpef versata in relazione ai redditi del periodo d'imposta precedente (2021).

Le aliquote 2022 sono state approvate con deliberazione C.C. n. 8 del 29/03/2022.

Nel 2022 è stata accertata la somma di € 725.950,56.

**TARI**

Entrata tributaria riscossa in base alla lista di carico emessa conformemente al Piano economico finanziario. A fronte delle difficoltà di riscossione, è stato effettuato un accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità.

Con riferimento alla TARI, si segnala che l'Ente nel corso del 2022 ha approvato il PEF basato sulla nuova metodologia MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021.

Le tariffe 2022 sono state approvate in base a tale piano tariffario con deliberazione C.C. n. 24 del 26/07/2022.

L'entrata relativa alla TEFA dal 2021, ai sensi dell'art. 38bis del D.L. 124/2019, viene riversata dall'Agenzia delle Entrate direttamente alla Città Metropolitana di Milano.

**FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE. RIPARTO E ALIMENTAZIONE**

Entrata contabilizzata sulla base degli importi delle spettanze divulgati dal Ministero dell'Interno sul proprio sito internet. Questo fondo, istituito dalla Legge di stabilità 2013, sostituisce il Fondo sperimentale di riequilibrio. È iscritto tra le entrate correnti di natura perequativa da amministrazioni centrali e costituisce quello che rimane dei trasferimenti statali correnti.

Il suo importo ammonta ad € 276.435,76 per l'anno 2022. A fronte di tale contributo è stato determinato dal Ministero un prelievo sull'IMU per alimentare il fondo di solidarietà "comunale", per un importo di € 192.563,94.

**Titolo 2° - Trasferimenti da amministrazioni pubbliche**

ENTRATE	TREND STORICO				% scostamento
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni def)	2022 (accertamenti)	col. 4 rispetto col.3
	1	2	3	4	5
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	521.650,04	374.812,74	301.614,42	299.882,66	99,43%
Trasferimenti correnti da famiglie	24.450,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
Trasferimenti correnti da imprese	48.605,80	500,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal resto del mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE Trasferimenti correnti</b>	<b>594.705,84</b>	<b>375.312,74</b>	<b>308.114,42</b>	<b>305.882,66</b>	<b>99,28%</b>

Nel titolo II vengono contabilizzati tutti i contributi ricevuti.

Nell'ambito dei trasferimenti Statali per l'anno 2022, la legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha previsto numerosi trasferimenti correnti, soprattutto in ambito sociale, che sono stati attribuiti in corso d'anno mediante appositi decreti ministeriali.

Non è più stato previsto, invece, il fondo per le funzioni degli enti locali, introdotto dall'art. 106 del DL 34/2020 (DL Rilancio), rifinanziato con l'art. 39 del DL 104/2020 e successivamente dalla Legge



di bilancio 2021 (L. 178/2020), destinato a finanziare le minori entrate e le maggiori spese (al netto delle minori spese) connesse all'emergenza pandemica.

Si evidenzia nella tabella sottostante gli importi accertati per il 2022 a titolo di trasferimenti straordinari dello Stato:

MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF	5.593,40
EMERGENZA COVID RISTORO MINORI ENTRATE ADDIZIONALE IRPEF	4.206,67
TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU	5.539,01
TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO	1.319,96
CONTRIBUTO STATALE COMPENSATIVO IMU COLTIVATORI DIRETTI	4.164,09
EROGAZIONE COMUNI ART.1 CO 179-180 L.234/21	13.213,98
ESENZIONE TASI PER GLI IMMOBILI COSTRUITI E DESTINATI ALLA VENDITA NON LOCATI	2.982,63
TRASFERIMENTO COMPENSATIVO TOSAP ATTIVITA TURISTICHE	4.285,77
TRASFERIMENTO COMPENSATIVO TOSAP ATTIVITA COMMERCIALI	1.619,70
RISTORO COMUNI ESONERO PAG. CANONE OCC. SOGG. ESERC. ATTIVITA'	450,00
CONCORSO COPERTURA MAGGIORE ONERE INDENNITA' SINDACI	24.350,35
CONTRIBUTO ENTI LOCALI PER LA CONTINUAZIONE DEI SERVIZI	78.194,95
CONTRIBUTO STATALE RISTORO COVID PER CENTRI ESTIVI	6.359,54
CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI SICUREZZA	556,15
CONTRIBUTO MINISTERIALE PER INDENNITA' ORDINANZA PUBBLICA	537,65
CONTRIBUTO MINISTERIALE A SOSTEGNO DELLE BIBLIOTECHE	4.366,09
CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTR. E TRASPORTI RISTORO SPESA TRASPORTO SCOL.	486,90
CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE ATTINENTI IL DIRITTO ALLO STUDIO	16.422,00
FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PER LE SPESE MISURA 0-6 ANNI	25.815,53
CONTRIBUTO DELLA REGIONE SPESE PROGRAMMATE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	5.332,86
CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA'	10.245,32
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RICOVERO MINORI AFFIDATI DAL TRIBUNALE	17.762,55
CONTRIBUTO PREFETTURA PER COLLOCAMENTO MINORE STRANIERO	7.200,00
CONTRIBUTO REGIONALE PARTECIPAZIONE A BANDO PER FINANZIAMENTO PROGETTO	27.104,76
CONTRIBUTO 5 PER MILLE PER PROGETTI SOCIALI	5.900,70
CONTRIBUTO PER INIZIATIVE CULTURALI DA FONDAZIONE TICINO OLONA	5.000,00
TRASFERIMENTO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DOCENTE STATALE	17.777,22
CONTRIBUTI UFFICIO DI PIANO	3.094,88
CONTRIBUTO SOCIETA PARTECIPATA	500,00
INTROITO PER SPONSORIZZAZIONE DA SOCIETA' PARTECIPATA	500,00
CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO	5.000,00

**Titolo 3° - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni**

ENTRATE	TREND STORICO				% scostamento
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni def)	2022 (accertamenti)	col. 4 rispetto col.3
	1	2	3	4	5
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	392.477,98	797.912,07	889.266,40	852.828,56	95,90%
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione irregolarità e illeciti	22.111,53	39.340,21	110.000,00	138.080,70	125,53%
Interessi attivi	3.749,57	1.300,05	2.050,00	808,89	39,46%
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	26.550,00	26.550,00	100,00%
Rimborsi e altre entrate correnti	114.438,29	142.787,95	219.805,46	162.916,17	74,12%
<b>TOTALE Entrate extra tributarie</b>	<b>532.777,37</b>	<b>981.340,28</b>	<b>1.247.671,86</b>	<b>1.181.184,32</b>	<b>94,67%</b>

Anche le entrate extratributarie hanno subito conseguenze in termini di minor gettito a causa della crisi da Coronavirus: per il dettaglio si rimanda all'elenco relativo alle minori entrate riportato nella sezione delle quote vincolate del risultato di amministrazione.

All'interno del titolo III vengono ricomprese:

**VENDITA DI BENI E SERVIZI**

In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal comune, tra cui i servizi a domanda individuale. La tabella che segue evidenzia la percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale:

DESCRIZIONE DEI SERVIZI	SPESE	ENTRATE	% di copertura
Mense scolastiche	284.200,00 €	227.344,16 €	79,99%
Pre - post scuola	11.298,42 €	10.470,00 €	92,67%
Trasporto alunni	41.872,75 €	10.710,00 €	25,58%
Impianti sportivi	61.590,24 €	9.580,00 €	15,55%
<b>totale</b>	<b>398.961,41 €</b>	<b>258.104,16 €</b>	<b>64,69%</b>

Nell'analisi della copertura dei costi bisogna tener conto che anche per l'anno 2022 le entrate hanno subito le conseguenze dell'emergenza epidemiologica Covid19 pertanto non si è realizzata la copertura consolidata negli anni di circa l'80%.

**PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI**

Le entrate derivanti dalla gestione dei beni iscritti tra le immobilizzazioni del conto del patrimonio, quali locazioni e concessioni, sono state accertate sulla base di idonea documentazione. Per alcune entrate, a fronte delle difficoltà di riscossione, è stato effettuato un accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità.

E' ricompresa anche l'entrata derivante dal canone unico patrimoniale, disciplinato dalla legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) che, all'art. 1 commi 816 e seguenti prevede che dal 2021 la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree



pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada siano sostituiti dal nuovo "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" e sarà comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Detto canone è stato disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Il regolamento di istituzione del canone è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 15/02/2021.

Il regolamento di istituzione del canone di concessione per le occupazioni di aree e spazi adibiti a mercato è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 15/02/2021.

Le tariffe sono state approvate con le deliberazioni G.C. n. 27 del 10/03/2022 e G.C. n. 28 del 10/03/2022.

Il gettito accertato in bilancio è stato pari ad € 42.005,92.

Il gettito in questione ha risentito dell'esonero riconosciuto fino al 31 marzo 2022 dal pagamento del CUP e del canone mercatale a favore delle imprese di somministrazione di alimenti e bevande titolari di concessioni o autorizzazioni all'uso del suolo pubblico ad opera della legge di bilancio 2022 (art. 1 commi 706-707): per tale esonero il Comune ha ricevuto un contributo compensativo da parte dello Stato pari ad € 6.355,47.

#### PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI

Questa voce si riferisce alle sanzioni e le più rilevanti sono quelle per violazioni al codice della strada.

Entrata accertata con riferimento alla data di notifica del verbale ovvero all'incasso dei pre-avvisi di verbale. A fronte delle difficoltà di riscossione, è stato effettuato un accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità. Ai sensi dell'articolo 66-quinquies del DL 77/2021, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada possono inoltre essere destinati all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell'ente.

Nell'anno 2022 l'accertamento per sanzioni è il seguente:

anno 2022	stanziato definitivo	accertato	incassato
Sanzioni CDS	108.000,00	136.580,70	136.580,70
Sanzioni Amministrative	2.000,00	1.500,00	1.500,00

I proventi relativi al codice della strada, a norma del codice stesso, risultano a destinazione vincolate per una quota almeno pari al 50%.

#### INTERESSI ATTIVI

Entrata accertata quando l'obbligazione giuridica attiva risulta esigibile.

Comprende gli interessi attivi per giacenza di cassa erogati da Banca d'Italia e pari a € 2,52 e gli interessi attivi incassati dal contratto "derivati" pari a € 806,37. Questi ultimi sono confluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato come disposto dai nuovi principi contabili.

**ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI**

Entrata accertata quando l'obbligazione giuridica attiva risulta esigibile.

L'accertamento per il 2022 è pari ad € 26.550,00 che alla data del 31/12/2022 risulta anche totalmente incassato e riguarda la distribuzione dei dividendi da parte di Asm Srl.

**RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI**

Rientrano in questa tipologia le entrate derivanti da rimborsi di terzi di spese sostenute dall'ente a vario titolo, come ad esempio:

RIMBORSO ASSICURAZIONE CONTRO DANNI

RIMBORSO CONSUMI PER UTILIZZO BENI DELL'ENTE

RIMBORSI PER SPESE ELETTORALI A CARICO DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

RIMBORSO PER CENSIMENTO

ENTRATE PER SPLIT PAYMENT E STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA

**Titolo 4° - Entrate in conto capitale**

ENTRATE	TREND STORICO				% scostamento
	2020	2021	2022	2022	col. 4 rispetto col.3
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni def)	(accertamenti)	
	1	2	3	4	5
Tributi in conto capitale	24.985,01	89.171,00	110.000,00	103.532,26	94,12%
Contributi agli investimenti	378.000,00	490.000,00	6.639.548,00	2.695.798,00	40,60%
Altri trasferimenti in conto capitale	41.662,20	13.754,31	60.849,26	120.849,26	198,60%
Entrate da alien. di beni materiali e immateriali	1.034.400,00	106.810,00	130.935,80	1.000,00	0,76%
Altre entrate in conto capitale	102.587,53	173.039,02	2.114.442,44	2.114.442,44	100,00%
<b>TOTALE Entrate in conto capitale</b>	<b>1.581.634,74</b>	<b>872.774,33</b>	<b>9.055.775,50</b>	<b>5.035.621,96</b>	<b>55,61%</b>

**CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTO**

Sono ricompresi sia i contributi dallo Stato, i contributi da altri enti pubblici e i contributi da privati finalizzati a spese di investimento.

I contributi dello Stato sono accertati con riferimento agli importi stanziati, deliberati e comunicati dallo Stato stesso, anche mediante pubblicazione sugli appositi siti ministeriali. Sono compresi i numerosi trasferimenti riconosciuti a vario titolo a valere sulle risorse del PNRR/PNC.

I contributi da enti pubblici sono accertati con riferimento agli importi stanziati, deliberati e comunicati dagli enti erogatori.

Sono ricompresi:

1. il contributo PNRR per la manutenzione straordinaria della scuola materna per € 1.035.000,00;
2. il contributo PNRR per il rifacimento dell'Asilo Nido per € 1.310.798,00;
3. il contributo Regionale per "Interventi per la ripresa economica" per € 350.000,00;

**ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI**

In questa voce sono ricomprese:

- le entrate per alienazione di aree relative alle aree indicate nell'elenco dei beni immobili suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, approvato in sede di approvazione DUP, e per le quali si determina un accertamento solo nel caso di alienazione perfezionata nel corso dell'anno;
- le entrate relative a concessione del diritto di superficie.

Nel 2022 è stata accertata la somma di € 1.000,00 derivante dal diritto di superficie di Cap Holding Spa per la realizzazione della vasca di prima pioggia.

**ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE**

In questa voce sono ricompresi gli Oneri per permessi di costruire.

**ONERI PER PERMESSI DI COSTRUIRE**

L'obbligazione per i permessi di costruire è articolata in due quote. La prima (oneri di urbanizzazione) è immediatamente esigibile, ed è collegata al rilascio del permesso al soggetto richiedente la seconda è accertata a seguito della comunicazione di avvio lavori e imputata all'esercizio in cui, in ragione delle modalità stabilite dall'ente, viene a scadenza la relativa quota.

La legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all'art. 1 comma 460, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano, e a spese di progettazione per opere pubbliche.

Gli importi accertati nell'anno 2022 ammontano ad € 766.407,00.

I proventi per permessi di costruire sono stati destinati al finanziamento delle spese come sotto descritte:

**ENTRATA**

Descrizione	accertamenti
Proventi derivanti da concess.edilizia - Costo di costruz.e Oneri urban. I	551.407,00
Proventi derivanti da concess.edilizia - Oneri urban. II	215.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>766.407,00</b>

**SPESA**

Descrizione	impegni
Quota che finanzia il titolo I	29.903,99
Quota che finanzia il titolo I	30.858,00
Quota che finanzia il titolo I	23.761,00



SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	868,34
ACQUISTO ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI	16.045,82
SISTEMAZIONE IMMOBILI COMUNALI	35.016,45
FPV SISTEMAZIONE IMMOBILI COMUNALI	17.629,00
MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI COMUNALI	225,00
FPV MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI COMUNALI	120.725,66
REALIZZAZIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (OO.UU)	19.404,10
quota vincolata nell'avanzo di amministrazione per abbattimento barriere architettoniche	27.236,00
FPV REALIZZAZIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (OO.UU)	30.000,00
OPERE PER CULTO L.R. 20/92 (OO.UU)	0,00
quota vincolata nell'avanzo di amministrazione per opere per culto	17.200,00
RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE (OO.UU)	22.180,84
quota vincolata nell'avanzo di amministrazione per opere per culto	83.657,00
ACQUISTO MEZZO E ATTREZZATURE PER SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	8.958,32
INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA SU BENI C.LI	23.070,87
SISTEMAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA E IMPIANTI SEMAFORICI	32.513,00
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	72.681,43
ACQUISTO CAMPO SPORTIVO q.p	132.344,20
FCDE DA ACCANTONARE IN AVANZO q.p.	22.127,98
<b>TOTALE</b>	<b>766.407,00</b>

#### **Titolo 5° - entrate da riduzione di attività finanziarie**

Entrate in conto capitale accertate con riferimento agli importi deliberati e comunicati, derivanti da movimentazioni di attività finanziarie (ad esempio introiti per alienazione di quote di partecipazioni societarie). Nell'anno 2022 non era prevista nessuna entrata al titolo 5°.

#### **Titolo 6° - Accensione di prestiti**

Nel corso del 2022 non è stata prevista alcuna accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari.

Il residuo debito dei mutui al 31.12.2022 risulta essere pari ad € 1.192.130,04.

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso.

Tale limite fissa al 10% l'importo massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti.

In particolare l'ente ha ad oggi un'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti pari al 1,65% a fronte di un limite normativo pari al 10%.

Nell'anno 2022 il Comune di Marcallo con Casone non ha effettuato operazioni di rinegoziazione mutui.

**Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere**

Come indicato nella sezione relativa alla gestione di cassa, durante tutto l'anno 2022 non si è fatto alcun ricorso ad anticipazione della tesoreria.

**Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro.**

ENTRATE	TREND STORICO				%
	2020	2021	2022	2022	scostamento
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni def)	(accertamenti)	col. 4 rispetto col.3
	1	2	3	4	5
Entrate per partite di giro	510.453,17	609.242,01	1.097.500,00	654.847,25	59,67%
Entrate per conto terzi	48.530,89	70.146,81	415.000,00	276.693,64	66,67%
<b>TOTALE Entrate</b>	558.984,06	679.388,82	1.512.500,00	931.540,89	61,59%

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro trovano contropartita di spesa in pari impegni.

**1.7.2 LE SPESE****Titolo 1° - Spese correnti**

SPESE CORRENTI	TREND STORICO				% scostamento
	2020	2021	2022	2022	col. 4 rispetto col.3
	(impegni)	(impegni)	(previsioni def)	(impegni)	col.3
	1	2	3	4	5
Redditi da lavoro dipendente	848.405,72	896.260,41	1.039.663,37	1.014.836,35	97,61%
Imposte e tasse a carico dell'ente	63.403,67	66.239,40	101.756,07	99.231,06	97,52%
Acquisto di beni e servizi	2.069.285,45	2.271.323,60	2.852.641,72	2.721.858,13	95,42%
Trasferimenti correnti	375.795,53	304.461,42	327.319,99	315.671,25	96,44%
Interessi passivi	98.575,42	82.892,85	68.537,06	66.536,99	97,08%
Altre spese per redditi da capitale	50.506,85	52.980,95	31.917,56	31.917,56	100,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	17.147,56	5.441,86	6.000,00	5.000,00	83,33%
Altre spese correnti	101.025,71	123.891,98	462.936,76	123.095,72	26,59%
<b>TOTALE Spese correnti</b>	<b>3.624.145,91</b>	<b>3.803.492,47</b>	<b>4.890.772,53</b>	<b>4.378.147,06</b>	<b>89,52%</b>

**REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE**

La Giunta Comunale, nelle more della definizione della disciplina di dettaglio del Piano integrato di attività e organizzazione delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 6 del D.L. 80/2021, che sostituisce i documenti di programmazioni in materia di personale, con deliberazione n. 33 del 10/03/2022 ha approvato il programma del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2022/2024, modificato con deliberazione G.C. n. 103 del 26/07/2022 dando atto che la spesa è improntata al rispetto del principio della riduzione complessiva delle spese di personale. Successivamente, con delibera di G.C. n. 120 del 15/09/2022 ha approvato il PIAO per il triennio 2022-2024.

La spesa di personale determinata per l'anno 2022 ai sensi dalla circolare n. 9 del 17 febbraio 2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ammonta ad € 943.764,65 pari al 21,56% della spesa corrente: il limite di spesa di personale imposto per l'anno 2022 (€ 944.467,82) risulta essere rispettato (spesa media riferita al triennio 2011-2013).

Con deliberazione G.C. n. 117 del 15/09/2022 è stato costituito il fondo per le risorse decentrate da destinare al personale per l'anno 2022.

Il contratto collettivo decentrato integrativo- parte economica 2022, è stato sottoscritto in data 22/11/2022 e trasmesso all'Aran in data 22/11/2022.

Nel corso del 2022 sono stati erogati gli aumenti previsti dal CCNL siglato in data 16/11/2022 per il triennio 2019-2021 ed è stata riconosciuta l'indennità di vacanza contrattuale, nella misura rispetto, agli stipendi tabellari, dello 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022.



Con riferimento all'aggiornamento del principio contabile ed alla differente contabilizzazione delle spese di personale, si precisa che è stata conteggiata nell'anno 2022 anche la quota relativa al fondo per il finanziamento delle politiche del personale e per la produttività imputata all'esercizio successivo mediante il fondo pluriennale vincolato, per la somma di € 76.828,42.

#### IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti;
- Tassa di circolazione sui veicoli sul parco mezzi in dotazione all'ente;

#### ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici), che nel corso del 2022 hanno subito rincari ingenti. Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali e quelle relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio idrico integrato, dell'illuminazione pubblica ecc.). Gli impegni sono stati assunti sulla base dell'effettiva esigibilità degli stessi, così come richiesto dal principio contabile.

Da evidenziare che nel corso del 2022 l'ente ha sostenuto spese in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19 che verranno debitamente rendicontate nella certificazione Covid-19/A/2022.

#### TRASFERIMENTI CORRENTI

In questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi.

Nel corso del 2022 l'ente ha riconosciuto numerosi trasferimenti: si elencano i principali:

Si elencano i principali:

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANUTEL	230,00
TRASFERIMENTO AL MINISTERO DIRITTI CARTE IDENTITA ELETTRONICHE	13.845,22
CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE	500,00
CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELIGIOSI	107.510,00
SPESE PER INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIOCONTRIBUTO DPR 567/9 6	31.189,87
DIRITTO STUDIO - CONTRIBUTO SCUOLA PER GEMELLAGGI	870,00
BORSE DI STUDIO	4.495,00
QUOTA A CARICO COMUNE PER SISTEMA BIBLIOTECARIO DISTRETTUALE	14.881,40
CONTRIBUTI A ASSOCIAZIONI CULTURALI	4.400,00
CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI (ART. 12 L. 241/90)	5.600,00
CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE	11.534,40
CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE GUARDIE AMBIENTALI	750,00
REALIZZAZIONE PROGETTO GIOVANI - SCUOLA ESTIVA	10.000,00
CONTRIBUTO PER GESTIONE ASILO NIDO	7.000,00



CONTRIBUTO PER PORTATORE HANDICAP INSERITO SCUOLA MATERNA	2.000,00
CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER SERVIZIO AFFIDI	1.575,00
CONTRIBUTI IN CAMPO SOCIALE	38.838,70
CONTRIBUTI PER RIDUZIONI/ESENZIONI BUONO MENSA	26.000,00
FONDO SOLIDARIETA' CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE	15.254,32
SPESE PER SERVIZIO COLLOCAMENTO	1.197,34
CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI SOCIO-UMANITARIE	2.000,00
CONTRIBUTO E SPESE VARIE PER CROCE AZZURRA	16.000,00

#### INTERESSI PASSIVI

La spesa per interessi passivi si riferisce alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi, del FRISL e del leasing in costruzione in essere nell'ente, per un totale di € 66.536,99.

#### RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D. Lgs. 118/2011 in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, rimborsi e trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi.

#### ALTRE SPESE CORRENTI

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Fondo di riserva: il fondo di riserva è stato iscritto nei limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

Lo stanziamento iniziale è stato pari ad € 13.322,57, assestato in 16.891,62.

Nell'anno 2022 non sono state effettuate variazioni per utilizzo del fondo di riserva.

Fondo di riserva di cassa: con la contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL).

Fondo crediti di dubbia esigibilità: per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. Si rinvia all'apposita sezione per i dettagli sull'accantonamento.

Fondo rinnovi contrattuali: in questa voce sono normalmente accantonate le risorse destinate all'incremento retributivo a seguito della sottoscrizione dei rinnovi contrattuali.

Nel corso dell'anno 2022 è stato approvato il nuovo CCNL 2019/2021. Considerato che il contratto nazionale appena approvato risulta già scaduto in data 31/12/2021 è stata accantonata la somma di € 5.000,00, nel risultato di amministrazione 2022, necessaria all'erogazione futura degli aumenti contrattuali.

La somma accantonata negli anni precedenti è stata durante l'anno applicata per procedere, come già evidenziato nella sezione dedicata ai "redditi da lavoro dipendente", alla liquidazione degli arretrati al personale dipendente.



Fondo garanzia debiti commerciali: si rinvia all'apposita sezione dove si evidenzia la verifica effettuata, in base alla quale non è necessario per il Comune di Marcallo con Casone procedere all'accantonamento nel risultato di amministrazione.

Fondo pluriennale vincolato: si rinvia all'apposita sezione.

Versamenti IVA a debito: vengono stanziati in questa voce le somme destinate al versamento dell'IVA a debito per le gestioni commerciali dell'Ente. Nel 2015 è stato introdotto, sia per le gestioni istituzionali che per quelle commerciali, il meccanismo dello split payment (art. 1, commi da 629 a 633, Legge n.190/2014), nonché quello del reverse charge.

Il Comune di Marcallo con Casone, con riferimento al proprio volume d'affari per la gestione delle attività commerciali, si trova in regime di liquidazione mensile.

Per l'anno 2022 la gestione IVA dei servizi ha evidenziato un debito al 31/12/2022 pari ad Euro 1.395,35.

La dichiarazione IVA verrà presentata entro la scadenza di legge del 02/05/2023.

## Titolo 2° - Spese in conto capitale

SPESE IN CONTO CAPITALE	TREND STORICO				% scostamento
	2020	2021	2022	2022	col. 4 rispetto col.3
	(impegni)	(impegni)	(previsioni def)	(impegni)	
	1	2	3	4	5
Tributi in conto capitale a carico dell'ente					
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	526.683,01	1.046.926,54	4.978.661,69	943.567,56	18,95%
Contributi agli investimenti	637.662,53	26.749,91	32.200,00	0,00	0,00%
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	5.000,00	758,00	
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	4.805.630,00	22.180,84	0,46%
<b>TOTALE Spese in conto capitale</b>	<b>1.164.345,54</b>	<b>1.073.676,45</b>	<b>9.821.491,69</b>	<b>966.506,40</b>	<b>9,84%</b>

### INVESTIMENTI FISSI LORDI

Comprende sia la realizzazione di nuove opere che gli interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio comunale così come previsto nell'elenco annuale delle opere pubbliche approvato per l'anno 2022, nell'ambito del Documento Unico di Programmazione approvato.

Il notevole scostamento tra le previsioni definitive e gli impegni è dovuto all'applicazione del meccanismo del fondo pluriennale vincolato secondo il quale le spese vengono imputate secondo esigibilità.

In questa voce sono ricompresi altresì gli investimenti attivati a valere sulle risorse del PNRR.

Nell'anno 2022 è stato concluso il procedimento di acquisto del Campo Sportivo con una spesa pari ad € 262.280,00

**CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI**

I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo.

**ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE**

Comprende il fondo pluriennale vincolato di parte capitale e la quota di Fondo Crediti di dubbia esigibilità in conto capitale.

Queste due voci non possono essere impegnate e questo è il motivo del forte scostamento tra previsioni definitive e impegni.

Per il dettaglio del fondo pluriennale vincolato: si rinvia all'apposita sezione.

**Titolo 3° - Spese per incremento di attività finanziarie**

In questo titolo vengono ricomprese tutte le spese riguardanti l'incremento di attività finanziarie come ad esempio l'acquisizione di partecipazioni, acquisizione di titoli obbligazionari oppure la concessione di crediti.

Nell'anno 2022 non si sono verificate spese rientranti nel titolo 3°.

**Titolo 4° - Rimborso di prestiti**

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	TREND STORICO				% scostamento
	2020	2021	2022	2022	col. 4
	(impegni)	(impegni)	(previsioni def)	(impegni)	rispetto col.3
	1	2	3	4	5
Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rimborso mutui e altri finanz. a medio lungo termine	242.064,77	277.241,03	285.723,33	285.722,98	100,00%
Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE Spese per RIMBORSO DI PRESTITI</b>	<b>242.064,77</b>	<b>277.241,03</b>	<b>285.723,33</b>	<b>285.722,98</b>	<b>100,00%</b>

Si espone qui di seguito il prospetto dell'indebitamento e la sua evoluzione nel quinquennio, che evidenzia una progressiva riduzione dello stesso:

Anno	2018	2019	2020	2021	2022
Residuo debito (+)	3.117.436,47	2.761.941,51	2.124.486,76	1.834.607,61	1.507.078,10
Nuovi prestiti (+)	0	0	0	0	0
Prestiti rimborsati (-)	309.595,13	280.379,20	239.372,30	274.548,56	283.030,51
Estinzioni anticipate (-)	0	308.927,28	0	0	0
Altre variazioni +/- (quota leasing in costruendo contabil. al tit. 1° spesa)	45.899,83	48.148,27	50.506,85	52.980,95	31.917,56
<b>Totale fine anno</b>	<b>2.761.941,51</b>	<b>2.124.486,76</b>	<b>1.834.607,61</b>	<b>1.507.078,10</b>	<b>1.192.130,03</b>



Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2018	2019	2020	2021	2022
Oneri finanziari	147.973	129.614	98.575	82.893	66.537
Quota capitale	309.595	589.306	239.372	274.549	283.031
<b>Totale</b>	<b>457.568</b>	<b>718.920</b>	<b>337.947</b>	<b>357.441</b>	<b>349.568</b>

#### Titolo 5° - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

	TREND STORICO				% scostamento
	2020	2021	2022	2022	col. 4 rispetto col.3
	(impegni)	(impegni)	(previsioni def)	(impegni)	
	1	2	3	4	5
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
<b>TOTALE Spese per RIMBORSO DI PRESTITI</b>	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%

Come già evidenziato nel precedente punto 1.5 nella sezione di analisi della gestione di cassa, l'Ente durante l'esercizio 2022 l'Ente non ha fatto ricorso ad anticipazioni di cassa.

#### Titolo 7° - Uscite per conto terzi e partite di giro.

SPESE	TREND STORICO				% scostamento
	2020	2021	2022	2022	col. 4 rispetto col.3
	(impegni)	(impegni)	(previsioni def)	(impegni)	
	1	2	3	4	5
Spese per partite di giro	510.453,17	609.242,01	1.097.500,00	654.847,25	59,67%
Spese per conto terzi	48.530,89	70.146,81	415.000,00	276.693,64	66,67%
<b>TOTALE Spese</b>	558.984,06	679.388,82	1.512.500,00	931.540,89	61,59%

Per la natura delle spese del titolo 7° si rinvia ai commenti relativi alle entrate per conto di terzi e parte di giro.



### 1.7.3 Il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata al 31/12/2022 è pari a:

FPV	2022
FPV – parte corrente	€ 76.736,23
FPV – parte capitale	€ 551.918,35

Nel corso del 2022 e durante l'operazione di riaccertamento dei residui, a fronte della cancellazione di impegni finanziati con il fondo pluriennale vincolato, effettuata dopo l'approvazione del rendiconto 2021, si è proceduto, come previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria (punto 5.4), alla corrispondente rideterminazione in diminuzione con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione.



Le economie in questione, riferite ad impegni finanziati da entrate vincolate e/o destinate, sono rappresentate nell'apposita colonna delle tabelle contenenti le quote destinate (colonna c) e vincolate (colonna g) del risultato di amministrazione.

#### IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

A decorrere dal 2019 vi è la possibilità di mantenere le somme stanziate per il finanziamento del primo livello di progettazione delle opere pubbliche (studio di fattibilità tecnico economico) di importo superiore ad € 40.000,00, facendole confluire nell'FPV, ancorché non ancora impegnate, a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento, con l'avvertimento che l'aggiudicazione definitiva debba avvenire entro l'esercizio successivo (diversamente le somme confluiranno nel risultato di amministrazione).

La costituzione dell'FPV per i lavori pubblici è consentita in presenza di alcune condizioni legittimanti: le più rilevanti riguardano i seguenti aspetti:

- la necessità che l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici (tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro);
- la definizione di quali spese, contenute nel quadro economico, se attivate prima dell'avvio della procedura di individuazione dell'appaltatore, possano consentire il mantenimento del quadro economico dell'opera nell'FPV (spese per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese



indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale);

- la possibilità di mantenere nell'FPV le somme dell'intero quadro economico in presenza di un ordinato svolgimento delle attività relative ai diversi livelli di progettazione, senza soluzione di continuità tra i diversi esercizi finanziari, ed infine, delle procedure di aggiudicazione dei lavori, anche qui con l'avvertenza che, qualora l'aggiudicazione definitiva non intervenga entro l'esercizio successivo, le corrispondenti somme confluiranno nel risultato di amministrazione.

Possono inoltre essere utilizzati i ribassi d'asta per varianti dell'opera, qualora intervenga formale rideterminazione del quadro economico entro il secondo esercizio dalla stipula del contratto con l'appaltatore, confermando la norma già compresa nell'art. 6ter del D.L. n. 91/2017.

Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra parte corrente e parte capitale:

<b>FPV</b>	<b>2022</b>
FPV – parte corrente	€ 76.828,42
FPV – parte capitale	€ 4.613.321,13

Per la distribuzione del fondo pluriennale vincolato all'interno delle varie missioni, si rinvia al corrispondente allegato al rendiconto.

**1.7.4 Elenco degli interventi attivati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.**

Il titolo II della spesa, al netto delle spese finanziate da fondo pluriennale vincolato derivante dall'esercizio 2021 ma comprensivo delle spese che per esigibilità sono state reimputate negli anni successivi, è finanziato con i seguenti mezzi propri e mezzi di terzi:

<b><u>Mezzi propri</u></b>		
- contributo permesso di costruire e condoni edilizi	406.162,74	
- contributo permesso di costruire scomputo oneri	1.348.035,44	
- alienazione di beni		
- alienazione area - diritto di superficie quota parte	1.000,00	
- avanzo di amministrazione 2021	293.797,84	
<b>Totale mezzi propri</b>		<b>2.048.996,02</b>
<b><u>Mezzi di terzi</u></b>		
- mutui	-	
- prestiti obbligazionari	-	
- aperture di credito	-	
- contributi da amministrazioni pubbliche	380.849,26	
- contributi da amministrazioni pubbliche PNRR	2.345.798,00	
- contributi da privati	15.000,00	
<b>Totale mezzi di terzi</b>		<b>2.741.647,26</b>
<b>TOTALE RISORSE</b>		<b>4.790.643,28</b>
<b>TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA al netto delle spese finanziate da FPV/capitale</b>		<b>5.028.945,06</b>



## 1.8 Entrate e spese non ricorrenti

Le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Di seguito una tabella delle entrate correnti e delle spese correnti non ricorrenti:

<b>Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente</b>	<b>Anno 2022</b>
recupero evasione tributaria	141.379,17
altre da specificare: rimborso consultazioni elettorali	25.185,34
rimborso statale per censimento	2.677,50
<b>TOTALE</b>	<b>169.242,01</b>
<b>Spese del titolo 1° non ricorrenti</b>	<b>Anno 2022</b>
FCDE su recupero evasione tributaria	10.900,00
consultazione elettorali e referendarie locali	29.922,55
contributo straordinario gemellaggio per 20esimo	2.677,50
spesa censimento	5.000,00
contributi associazioni culturali	4.400,00
<b>TOTALE</b>	<b>52.900,05</b>
differenza utilizzata per la copertura di maggiori costi di investimento	116.341,96



## 2. ASPETTI ECONOMICI PATRIMONIALI

### 2.1 - Criteri di formazione

L'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.

Nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica (come definite nell'ambito del principio applicato della contabilità finanziaria) al fine di:

- predisporre il conto economico per rappresentare le "utilità economiche" acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione;
- consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell'ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione);
- permettere l'elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società;
- predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;
- consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell'ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse;
- conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori d'interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche.

Le transazioni delle pubbliche amministrazioni che si sostanziano in operazioni di scambio sul mercato (acquisizione e vendita) danno luogo a costi sostenuti e ricavi conseguiti, mentre quelle che non consistono in operazioni di scambio propriamente dette, in quanto più strettamente conseguenti ad attività istituzionali ed erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro), danno luogo ad oneri sostenuti e proventi conseguiti.

Il Comune di Marcallo con Casone ha provveduto alla rilevazione contabile dei fatti gestionali sotto tre aspetti: finanziario, economico e patrimoniale.



## 2.2 - Il Conto Economico

Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di competenza economica.

Il principio della competenza economica consente di imputare a ciascun esercizio costi/oneri e ricavi/proventi.

I proventi, cioè i componenti positivi del conto economico, correlati all'attività istituzionale sono di competenza economica dell'esercizio in cui si verificano le seguenti due condizioni:

- è stato completato il processo attraverso il quale sono stati prodotti i beni o erogati i servizi dall'amministrazione pubblica;
- l'erogazione del bene o del servizio è già avvenuta, cioè si è concretizzato il passaggio sostanziale (e non formale) del titolo di proprietà del bene oppure i servizi sono stati resi.

Gli oneri, cioè i componenti negativi del conto economico, derivanti dall'attività istituzionale sono correlati con i proventi e i ricavi dell'esercizio o con le altre risorse rese disponibili per il regolare svolgimento delle attività istituzionali. Per gli oneri derivanti dall'attività istituzionale, il principio della competenza economica si realizza:

- per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione di servizi o cessione di beni realizzati. L'associazione può essere effettuata analiticamente e direttamente o sulla base di assunzioni del flusso dei costi;
- per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, in mancanza di una più diretta associazione (tipico esempio è rappresentato dal processo di ammortamento);
- per imputazione diretta di costi al conto economico dell'esercizio perché associati a funzioni istituzionali o al tempo, ovvero perché sia venuta meno l'utilità o la funzionalità del costo economico negativo dell'esercizio. Tale correlazione costituisce il corollario fondamentale del principio della competenza economica dei fatti gestionali di ogni amministrazione pubblica.

La gestione comprende le operazioni attraverso le quali si vogliono realizzare le finalità dell'ente. I componenti negativi sono riferiti ai consumi dei fattori impiegati, quelli positivi consistono nei proventi e ricavi conseguiti in conseguenza dell'affluire delle risorse che rendono possibile lo svolgimento dei menzionati processi di consumo.

Il conto economico comprende:

- (a) proventi ed oneri, derivanti da impegni ed accertamenti di parte corrente del bilancio, rettificati al fine di far partecipare al risultato della gestione solo i valori di competenza economica dell'esercizio;
- (b) le sopravvenienze e le insussistenze;
- (c) gli elementi economici non rilevati nel conto del bilancio che hanno inciso sui valori patrimoniali modificandoli.

Il principio di valutazione applicato al conto economico è quello della competenza economica che, in base al sistema contabile adottato dall'Ente, ha portato:



- ad una valutazione dei ricavi: ottenuta rettificando gli accertamenti di parte corrente del bilancio ed, in alcuni casi, ad una valutazione unicamente sulla base di elementi economici, non essendoci una corrispondente rilevazione finanziaria;

- ad una valutazione dei costi: conseguente a rettifiche degli impegni di parte corrente del bilancio ed, in alcuni casi, ad una valutazione unicamente sulla base di elementi economici, non essendoci una corrispondente rilevazione finanziaria. Nel corso dell'esercizio i costi sono rilevati in corrispondenza alla liquidazione della spesa per l'acquisto dei beni (comprensivo di IVA, esclusi i costi riguardanti le gestioni commerciali), fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi.

Ai fini della determinazione del risultato economico dell'esercizio, in occasione delle scritture di assestamento si considerano, a titolo di esempio, i seguenti componenti positivi e negativi:

- le quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali utilizzate;

- le eventuali quote di accantonamento ai fondi rischi ed oneri futuri. L'accantonamento ai fondi rischi ed oneri di competenza dell'esercizio è effettuato anche se i rischi e gli oneri sono conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio fino alla data di approvazione della delibera del rendiconto della gestione;

- le perdite di competenza economica dell'esercizio;

- le perdite su crediti e gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti;

- le quote di costo/onere o di ricavo/provento corrispondenti ai ratei e risconti attivi e passivi di competenza economica dell'esercizio;

- le variazioni patrimoniali relative agli esercizi pregressi che si sono tradotte in oneri/costi e proventi/ricavi nel corso dell'esercizio, nonché ogni altro componente economico da contabilizzare nel rispetto del principio della competenza economica e della prudenza (ad esempio sopravvenienze e insussistenze).

Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione, determinati secondo criteri di competenza economica in base alle disposizioni del D. Lgs 118/2011.

Per consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale, le rilevazioni della contabilità finanziaria misurano il valore monetario dei costi/oneri sostenuti e dei ricavi/proventi conseguiti durante l'esercizio.

Pur non esistendo una correlazione univoca fra le fasi dell'entrata e della spesa ed il momento in cui si manifestano i ricavi/proventi ed i costi/oneri nel corso dell'esercizio, salvo le eccezioni previste dal principio contabile concernente la contabilità economico-patrimoniale, i ricavi/proventi conseguiti sono rilevati in corrispondenza con la fase dell'accertamento delle entrate, ed i costi/oneri sostenuti sono rilevati in corrispondenza con la fase della liquidazione delle spese. Con particolare riferimento a questo ultimo punto, nell'ambito delle scritture di assestamento economico, è necessario assimilare le spese liquidabili di cui al principio applicato della contabilità finanziaria n. 6.1 alle spese liquidate cui sono correlati i costi di competenza dell'esercizio. Pertanto, in corrispondenza agli impegni liquidabili che nella contabilità finanziaria, in quanto esigibili, sono considerati di competenza finanziaria dell'esercizio in cui la prestazione è stata resa, nella contabilità economico patrimoniale, è effettuata la registrazione "Merci c/acquisto



a fatture da ricevere”, che consente di attribuire il costo dei beni e delle prestazioni rese nell’esercizio, ancorché non liquidate, alla competenza economica dell’esercizio.

Si riportano di seguito i risultati sintetici esposti nel conto economico al 31/12/2022.

CONTO ECONOMICO	2022
RISULTATO DELLA GESTIONE (differenza tra componenti positivi e negativi della gestione)	299.957,38
RISULTATO DELLA GESTIONE DERIVANTE DA ATTIVITA' FINANZIARIA	-39.178,10
RETTIFICHE di attività finanziarie	0,00
RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA	285.557,72
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	546.337,00
IMPOSTE	74.911,38
<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>471.425,62</b>

Il risultato dell’esercizio può essere analizzato scomponendo la gestione complessiva dell’ente in tre aree distinte, al fine di evidenziare:

**Il risultato della gestione** ovvero la differenza fra componenti positivi e negativi della gestione, è determinato per differenza tra le risorse acquisite attraverso i trasferimenti da altri enti o generate dall’esercizio dell’autonomia tributaria e tariffaria riconosciuta al Comune, da un lato, e gli oneri ed i costi sostenuti per il funzionamento della struttura comunale e per l’erogazione dei servizi, dall’altro.

Componenti positivi della gestione:

I proventi corrispondono agli accertamenti di entrata, scorporando l’IVA a debito per le attività gestite in regime di impresa.

L’importo più consistente è costituito dai proventi da tributi, seguito da proventi da trasferimenti e contributi. Nel Conto economico sono collocati in questa area anche i ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici, nonché i ricavi/proventi dalla vendita dei beni, determinati da canoni di locazione, di occupazione spazi ed aree pubbliche e di concessione di servizi pubblici. Nei proventi derivanti dalla gestione dei beni relativi alle concessioni cimiteriali sono incluse le sole quote di competenza dell’esercizio, mentre sono state sospese le quote di competenza economica di successivi esercizi. I proventi sono registrati al lordo dell’IVA per le gestioni istituzionali, mentre sono contabilizzati al netto dell’IVA per le gestioni commerciali.

Si precisa che, per la quota non corrispondente a costi contabilizzati nel conto economico, i contributi accertati sulla competenza dell’esercizio 2022 sono stati rilevati tra i risconti passivi, alla voce EIII1.



### Componenti negativi della gestione:

I costi sono commisurati alle spese liquidabili nell'esercizio di riferimento.

Nell'ambito delle scritture di assestamento economico, è necessario assimilare le spese liquidabili di cui al principio applicato della contabilità finanziaria n. 6.1 alle spese liquidate cui sono correlati i costi di competenza dell'esercizio. Pertanto, in corrispondenza agli impegni liquidabili che nella contabilità finanziaria, in quanto esigibili, sono considerati di competenza finanziaria dell'esercizio in cui la prestazione è stata resa, nella contabilità economico patrimoniale, è effettuata la registrazione "Merci c/acquisto a fatture da ricevere", che consente di attribuire il costo dei beni e delle prestazioni rese nell'esercizio, ancorché non liquidate, alla competenza economica dell'esercizio.

Particolari annotazioni devono essere segnalate con riferimento agli ammortamenti, quantificati applicando alle consistenze di inventario le percentuali indicate dal principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale.

Gli ammortamenti per le immobilizzazioni materiali ed immateriali, che non trovano riscontro nella contabilità finanziaria, ammontano ad **€ 789.547,90**.

Svalutazione dei crediti di funzionamento. L'accantonamento rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento costituiti da tutti i crediti dell'ente diversi da quelli derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Il valore dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti è determinato almeno dalla differenza tra il valore del fondo crediti di dubbia e difficile esazione, riferito ai crediti riguardanti i titoli da 1 a 4 delle entrate, accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto ed il valore del fondo svalutazione crediti nello stato patrimoniale di inizio dell'esercizio, al netto delle variazioni intervenute su quest'ultimo nel corso dell'anno, compresi gli accantonamenti relativi ai crediti stralciati dalle scritture finanziarie nel corso dell'esercizio e i crediti che in contabilità finanziaria sono stati accertati con imputazione agli esercizi successivi derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3.

Accantonamenti ai fondi costi futuri e ai fondi rischi. Tali voci costituiscono uno dei collegamenti tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale. Gli accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione finanziario devono presentare lo stesso importo dei corrispondenti accantonamenti effettuati in contabilità economico-patrimoniale, esclusi gli accantonamenti effettuati in contabilità finanziaria in attuazione dell'art. 21 del D.Lgs. n. 175 del 2016 e dell'art. 1, commi 551 e 552 della legge n. 147 del 2013 (fondo perdite società partecipate) il Fondo di garanzia debiti commerciali di cui all'articolo 1, comma 862, della legge n. 145 del 2018 e il fondo anticipazioni di liquidità (FAL).

**Il risultato della gestione finanziaria** si compone dai proventi ed oneri finanziari, i proventi sono per la remunerazione dei debiti contratti a finanziamento degli investimenti dell'ente, inoltre, vi affluiscono i dividendi distribuiti dalle società partecipate e gli interessi attivi; nelle rettifiche di valore delle attività finanziarie confluiscono gli adeguamenti di valore delle attività patrimoniali con particolare riferimento alla valutazione delle partecipazioni detenute dall'Ente.

**Il risultato della gestione straordinaria**, determinato dai componenti di reddito non riconducibili alle voci precedenti o perché estranei alla gestione caratteristica dell'ente (quali le plusvalenze da dismissioni di beni).



### Proventi e oneri straordinari

Sono indicate tra i proventi:

- le sopravvenienze e insussistenze del passivo, dovute alla cancellazione di debiti insussistenti già contabilizzati nel conto del patrimonio dell'esercizio precedente, cioè i minori residui rilevabili dal bilancio finanziario.
- le plusvalenze patrimoniali, determinate dalla differenza positiva tra il valore di alienazione dei beni patrimoniali e il rispettivo valore contabile (costo storico al netto delle quote di ammortamento già calcolate), nel 2022 non vi sono plusvalenze.
- i proventi da permessi di costruire destinati al finanziamento delle spese correnti, negli esercizi in cui è consentito, per € 84.522,99.

Sono indicati tra gli oneri:

- le insussistenze dell'attivo rappresentate dalla cancellazione di crediti già iscritti nel conto del patrimonio e riconosciuti insussistenti in sede di riaccertamento dei residui: si registra inoltre una insussistenza dell'attivo nel caso in cui l'amministrazione non dia corso alla realizzazione di un intervento per il quale sia stata sostenuta la relativa spesa di progettazione, registrata tra le "immobilizzazioni in corso", mediante cancellazione delle immobilizzazioni in corso concernenti i livelli di progettazione già contabilizzati: nel 2022 risultano registrate insussistenze dell'attivo per €122.756,32 ;
- le minusvalenze patrimoniali.
- i trasferimenti in conto capitale contabilizzati al titolo II della spesa che in realtà generano un costo.

**Il risultato dell'esercizio** è pari ad € 471.425,62, al netto delle imposte.



### 2.3 Lo Stato Patrimoniale

Lo stato patrimoniale evidenzia i risultati della gestione patrimoniale rilevata dalla contabilità economica e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni avvenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale.

Il patrimonio dell'Ente è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, suscettibili di valutazione; il risultato patrimoniale dell'Ente viene contabilmente rappresentato come differenziale, determinando la consistenza netta della dotazione patrimoniale.

Gli inventari, risultano aggiornati grazie ad un sistema di rilevazioni anche informatiche, che consentono l'aggiornamento sistematico degli stessi, allo stato dell'effettiva consistenza del patrimonio.

I criteri applicati per la valutazione delle attività e passività del patrimonio comunale sono quelli stabiliti dal D.Lgs. n.118/2011 dall'art. 230 del D.Lgs. n°267/2000, contestualmente ai criteri della prudenza, della continuazione dell'attività, della veridicità e correttezza, di cui alle regole ed ai principi di contabilità generale.

Strumento della contabilità patrimoniale sono gli inventari relativi alle attività e passività del patrimonio.

Per un maggior dettaglio sulle operazioni inserite nello Stato Patrimoniale si rinvia alla Nota integrativa alla Contabilità Economico Patrimoniale.

Si riporta di seguito i risultati sintetici esposti nello Stato Patrimoniale al 31/12/2022.

<b>VOCI DI SINTESI DELL'ATTIVO</b>	<b>2022</b>
Immobilizzazioni immateriali	15.850,59
Immobilizzazioni materiali	22.437.075,15
Immobilizzazioni finanziarie	1.743.575,18
Rimanenze	0
Crediti	4.684.028,78
Attività finanziarie non immobilizzate	0
Disponibilità liquide	2.779.741,44
Ratei e risconti attivi	10.022,33
<b>Totale</b>	<b>31.670.293,47</b>

<b>VOCI DI SINTESI DEL PASSIVO</b>	<b>2022</b>
Patrimonio netto	25.011.993,35
Fondo rischi ed oneri	104.822,92
Trattamento fine rapporto	9.018,33
Debiti	2.850.625,43
Ratei e risconti attivi	3.693.833,44
<b>Totale</b>	<b>31.670.293,47</b>



Lo stato patrimoniale nella sua consistenza finale indica la situazione patrimoniale di fine esercizio, evidenziando i valori delle attività e passività.

#### ATTIVO:

L'attivo immobilizzato, costituito dai beni immobili (fabbricati, terreni, ecc...) e mobili di proprietà dell'ente, nonché dalle partecipazioni e dai crediti a medio-lungo termine; rappresenta la parte di capitale impiegato per un arco temporale di medio-lungo periodo.

- Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall'ente sono iscritti tra le immobilizzazioni. Condizione per l'iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra le immobilizzazioni (stato patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell'effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi.

- le immobilizzazioni vengono indicate al netto dei relativi fondi di ammortamento;
- le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte sulla base del criterio del patrimonio netto.
- l'attivo corrente, costituito:

Crediti di funzionamento. I crediti di funzionamento sono iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale solo se corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili, per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni.

La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei crediti di funzionamento.

I crediti sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, attraverso apposito fondo svalutazione crediti portato a diretta diminuzione degli stessi.

Nello Stato patrimoniale, il Fondo svalutazione crediti non è iscritto tra le poste del passivo, in quanto è portato in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce.

Disponibilità liquide costituite dal fondo finale di cassa sia libero che vincolato e dalle risultanze del conto corrente postale al 31/12/2022.

#### PASSIVO:

- il patrimonio netto, che ha scadenza illimitata, è pari alla differenza tra le attività e le passività dello stato patrimoniale.

Il DM 1° settembre 2021 ha profondamente innovato la rappresentazione del patrimonio netto, prevedendo l'inserimento di nuove voci e una diversa determinazione nonché destinazione di tutte le componenti.

Il patrimonio netto, quindi, a decorrere dall'esercizio 2021, è costituito dalle seguenti poste:

a) fondo di dotazione: Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell'ente e può assumere solo valore positivo o uguale a zero. Il fondo di dotazione può essere alimentato mediante conferimenti in denaro o natura, destinazione dei risultati economici positivi di esercizio e delle riserve disponibili sulla base di delibera del Consiglio.



b) le riserve del patrimonio netto: possono assumere solo valore positivo o pari a 0 e sono distinte in riserve disponibili e indisponibili.

Le riserve disponibili costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è utilizzabile per la copertura, a garanzia del fondo di dotazione previa apposita delibera del Consiglio, o per dare copertura alle voci negative del patrimonio netto, prioritariamente alle "riserve negative per beni indisponibili" di cui alla lettera e), salvo quanto previsto per le riserve da permessi di costruire.

Le riserve disponibili sono costituite da:

1. "riserve di capitale" formatesi a seguito della rivalutazione dei beni in occasione della predisposizione del primo stato patrimoniale "armonizzato" e nei casi previsti dalla legge;
2. "riserve da permessi di costruire, di importo pari alle entrate da permessi di costruire che non sono state destinate al finanziamento:
  - delle spese correnti;
  - di opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile.

Tali riserve, se non sono state utilizzate per la copertura di perdite o per la costituzione di riserve indisponibili, sono ridotte a seguito dell'iscrizione nell'attivo patrimoniale delle opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile finanziate dai permessi di costruire e della costituzione delle relative "riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali".

3. Le riserve indisponibili, istituite a decorrere dal 2017, rappresentano la parte del patrimonio netto posta a garanzia dei beni demaniali e culturali o delle altre voci dell'attivo patrimoniale non destinabili alla copertura di perdite, e sono costituite da:
  - "riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali", di importo pari al valore dei beni demaniali, patrimoniali e culturali iscritto nell'attivo patrimoniale, variabile in conseguenza, ad esempio, dell'ammortamento e dell'acquisizione o dismissione di beni. Tali riserve sono utilizzate in caso di cessione dei beni, effettuate nel rispetto dei vincoli previsti dall'ordinamento.
  - "altre riserve indisponibili", costituite:
    - a seguito dei conferimenti al fondo di dotazione di enti le cui partecipazioni non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante. Tali riserve sono utilizzate in caso di liquidazione dell'ente controllato o partecipato.
    - dagli utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, in quanto riserve vincolate all'utilizzo previsto dall'applicazione di tale metodo.
4. "Altre riserve disponibili" previste dallo statuto e/o derivanti da decisioni di organi istituzionali dell'ente.



c) risultato economico dell'esercizio: può assumere valore positivo o negativo, si iscrive il risultato dell'esercizio che emerge dal conto economico. Il Consiglio destina il risultato economico positivo al fondo di dotazione o alle "altre riserve disponibili", dopo avere dato copertura, in primo luogo alle riserve negative per beni indisponibili e poi alla voce Risultati economici di esercizi precedenti, se negativa.

d) risultati economici di esercizi precedenti: può assumere valore positivo o negativo, comprende sia i risultati economici positivi degli esercizi precedenti che con delibera consiliare non sono stati accantonati nelle riserve o portati ad incremento del fondo di dotazione, sia le perdite degli esercizi precedenti non ripianate.

Alla copertura del valore negativo dei "Risultati economici di esercizi precedenti" si provvede, dopo aver dato copertura alle "riserve negative per beni indisponibili", utilizzando i risultati economici positivi e le riduzioni delle riserve indisponibili derivanti dalla diminuzione di attività patrimoniali riguardanti beni indisponibili (ad esempio per ammortamento o a seguito del passaggio del bene al patrimonio disponibile).

e) riserve negative per beni indisponibili: può assumere solo valore negativo, è utilizzata quando la voce "risultati economici di esercizi precedenti" e le riserve disponibili non sono capienti per consentire la costituzione o l'incremento delle riserve indisponibili. Non può assumere un valore superiore, in valore assoluto, all'importo complessivo delle riserve indisponibili.

In occasione del rendiconto 2021 erano state effettuate, al termine delle consuete scritture di assestamento e chiusura dell'esercizio 2021 in base al piano dei conti adottato nel corso dell'esercizio 2021 e dopo aver redatto lo Stato patrimoniale 2021 con il vecchio schema (che costituisce solo un documento di lavoro), le operazioni necessarie ad elaborare lo stato patrimoniale secondo il nuovo schema contabile approvato con il medesimo DM 01/09/2021, attribuendo "0" a tutte le voci del patrimonio netto della colonna 2020 salvo la voce "Totale Patrimonio netto (A)" cui è imposto l'importo dello stato patrimoniale 2020. Infatti, il nuovo principio contabile non è applicato retroattivamente a fini comparativi.

Si espone nella tabella sottostante la nuova rappresentazione del patrimonio netto al 31/12/2022:

<b>Patrimonio netto al 31/12/2022</b>	<b>25.011.993,35</b>
Fondo di dotazione	957.261,08
Riserve di cui:	18.811.869,04
<i>da capitale</i>	0,00
<i>da permessi di costruire</i>	723.151,92
<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	18.088.717,12
<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00
<i>altre riserve disponibili</i>	0,00
Risultato economico dell'esercizio	471.425,62
Risultati economici di esercizi precedenti	4.771.437,61
Riserve negative per beni indisponibili	0,00



- i fondi rischi e oneri è costituito dal fondo rischi per spese legali, dall'accantonamento per aumenti CCNL e per l'indennità di fine mandato del Sindaco, voci per le quali si trova riscontro nella parte accantonata dell'avanzo di amministrazione;
- i debiti in essere alla fine dell'esercizio, distinti in:

Debiti da finanziamento. Sono determinati dalla somma algebrica del debito all'inizio dell'esercizio più gli accertamenti sulle accensioni di prestiti effettuati nell'esercizio meno i pagamenti per rimborso di prestiti.

Sono stati inseriti in questa voce, altresì, i debiti dell'ente relativi al leasing in costruendo e i debiti del FRISL in essere.

Debiti verso fornitori - Debiti per trasferimenti e contributi e Altri debiti: I debiti funzionamento verso fornitori sono iscritti nello stato patrimoniale solo se corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni. La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui passivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei debiti di funzionamento. I debiti sono esposti al loro valore nominale.

- Ratei e Risconti e Contributi agli investimenti. I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall'art. 2424 - bis, comma 6, codice civile. I ratei passivi sono rappresentati, rispettivamente, dalle quote di costi/oneri che avranno manifestazione finanziaria futura (liquidazione della spesa), ma che devono, per competenza, essere attribuiti all'esercizio in chiusura.

I Risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio (accertamento dell'entrata/incasso), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi.

La determinazione dei risconti passivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria.

In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi rilevati nel corso dell'esercizio sono rettificati rispettivamente con l'iscrizione di risconti passivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell'esercizio successivo.

Le concessioni pluriennali ed i contributi agli investimenti comprendono la quota non di competenza dell'esercizio rilevata tra i ricavi nel corso dell'esercizio in cui il relativo credito è stato accertato, e sospesa alla fine dell'esercizio. Annualmente i proventi sospesi sono ridotti attraverso la rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato dal contributo all'investimento.

#### CONTI D'ORDINE:

Infine, in coda allo Stato Patrimoniale, vengono esposti i conti d'ordine dove vengono indicati gli impegni relativi al fondo pluriennale vincolato in conto capitale in quanto trattasi di opere in fase di realizzazione nei prossimi esercizi.



### 3. I RISULTATI CONSEGUITI

Il Comune di Marcallo con Casone, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL, a seguito delle elezioni amministrative tenutesi il 26/5/2019, ha approvato il Programma di mandato per il periodo 2019-2024, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance.

Dalle linee programmatiche di mandato e dal connesso programma elettorale della lista emergono le linee strategiche e gli ambiti del Comune di Marcallo con Casone.

In data 29/03/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 all'interno del quale sono state dettagliate le linee programmatiche dell'ente.

In data 26/05/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano degli obiettivi e delle performance 2022, successivamente modificato ed integrato in data 06/10/2022.

Nell'anno 2022 la struttura ha operato tenendo conto, oltre che degli obiettivi di mandato, anche dei nuovi obiettivi del PNRR.

Il bilancio alla data odierna è sicuramente positivo e verrà rendicontato nell'approvazione della relazione alla performance 2022.

### 4. ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE

Si riportano di seguito le altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

#### 4.1 Equilibri costituzionali.

La materia del controllo del debito pubblico discendente dagli obblighi imposti originariamente dal trattato di *Maastricht* relativi al patto di stabilità e crescita tra gli stati membri dell'Unione Europea, dalle disposizioni contenute nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ed in ultimo dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, stipulato il 2 marzo 2012 (e ratificato dall'Italia con legge 23 luglio 2012, n. 114), ha subito nel tempo numerose evoluzioni, vincolando in maniera rilevante le attività degli enti.

Tra le ultime normative succedutesi, la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha previsto ai commi 819-826 la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale, le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021, utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili).

Gli enti pertanto si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,



utilizzando la versione vigente per ciascun anno di riferimento che tiene conto di eventuali aggiornamenti adottati dalla Commissione Arconet.

La legge di bilancio è poi intervenuta modificando e/o eliminando numerose sanzioni relative agli anni passati, anche nei confronti degli enti in dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 244 e degli articoli 243-bis e seguenti TUEL..

Infine il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 01/08/2019 ha aggiornato gli schemi di bilancio e di rendiconto (allegati 9 e 10 al D.Lgs. 118/2011): in particolare, per quanto attiene al vigente prospetto di "Verifica degli equilibri", sono inseriti, tra le componenti valide ai fini della determinazione dell'equilibrio finale, anche lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché gli altri stanziamenti non impegnati ma destinati a confluire nelle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione. La partecipazione agli equilibri di tali componenti contabili incide, naturalmente, sulla determinazione del risultato finale.

Il citato decreto ha disposto che i nuovi allegati, validi già per il consuntivo 2019, hanno tuttavia per tale annualità solo valore conoscitivo.

La commissione Arconet ha chiarito in data 11/12/2019 che, con riferimento alle modifiche apportate dal DM del Ministero dell'economia e finanze del 1 agosto 2019 al prospetto degli equilibri di cui all'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio" (W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio. Ciò premesso, si segnala, in ogni caso, che a legislazione vigente non sono previste specifiche sanzioni in merito al mancato rispetto.

Oltre a tale equilibrio da rispettare, occorre sottolineare che la Legge n. 243/2012 che disciplina le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, è tuttora in vigore.

Le Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti, con la questione di massima n. 20/SSRRCO/QMIG/2019, hanno chiarito che le disposizioni introdotte dalla Legge costituzionale n. 243/2012, tese a garantire che Regioni ed Enti locali concorrano al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in ambito europeo e strutturati secondo le regole comunitarie, coesistono con le norme aventi fonte nell'ordinamento giuridico-contabile degli enti territoriali, per garantire un complessivo equilibrio di tipo finanziario.

La Ragioneria Generale dello Stato ha tuttavia chiarito, con la circolare n. 5/2020, mediante un'analisi della normativa costituzionale, che l'obbligo di rispettare l'equilibrio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243), debba essere riferito all'intero comparto a livello regionale e nazionale, e non a livello di singolo ente.



Per quanto concerne il rispetto degli equilibri di bilancio richiesti ai sensi della Legge n. 145/2018, si rinvia all'apposita sezione, di cui si richiamano in questa sezione le risultanze:

- W1 RISULTATO DI COMPETENZA: € 633.886,90

- W2 EQUILIBRIO DI BILANCIO: € 334.486,95

- W3 EQUILIBRIO COMPLESSIVO: € 205.137,83

Il Comune di Marcallo con Casone ha conseguito un risultato di competenza tra entrate finali e spese finali positivo con riferimento all'esercizio 2022.



## 4.2 Analisi per indici

### Parametri per l'individuazione delle condizioni di Ente strutturalmente deficitario

Gli artt. 242 e 243 del D.Lgs. n. 267/2000 stabiliscono che, solo gli Enti dissestati e quelli in situazione strutturalmente deficitarie sono sottoposti ai controlli centrali previsti dalle vigenti norme sulle piante organiche, sulle assunzioni e sui tassi di copertura del costo dei servizi.

Tra gli Enti in stato di dissesto rientrano quelli che sono nella condizione di non poter garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili e quelli che hanno debiti liquidi ed esigibili non dotati di valida copertura finanziaria con mezzi di finanziamento autonomi senza compromettere lo svolgimento delle funzioni e dei servizi essenziali.

Il Decreto del Ministero dell'Interno del 28.12.2018 ha approvato i parametri obiettivi, applicabili a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018 e al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020, basati sugli indicatori di bilancio - individuati all'interno del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, approvato con decreto del Ministero dell'interno del 22 dicembre 2015 - ai quali sono associate, per ciascuna tipologia di ente locale, le rispettive soglie di deficitarietà.

Rientrano invece tra gli Enti in situazione strutturalmente deficitaria quelli che dal conto consuntivo presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, evidenziate dagli otto parametri approvati con il citato Decreto del Ministero dell'Interno del 28.12.2018.

I controlli centrali scattano quando risultano eccedenti almeno la metà dei parametri fissati. Il Comune di Marcallo con Casone **non si trova** in stato di dissesto e, quanto ai parametri ministeriali rilevatori di una situazione strutturalmente deficitaria, si riscontra il rispetto della normativa ministeriale, come viene dimostrato dalla seguente tabella:

### Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie

P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.



Si rinvia altresì al piano degli indicatori e dei risultati attesi, allegato al Rendiconto, di cui all'art. 18bis del D. Lgs. n. 118/2011, come declinati dal decreto del Ministero dell'interno in data 22 dicembre 2015, modificato dal decreto del Ministero dell'interno in data 5 agosto 2022 a decorrere a decorrere dall'esercizio 2023, con prima applicazione riferita al rendiconto della gestione 2022 e al bilancio di previsione 2023-2025.

#### **4.3 Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.**

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350. La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

Di seguito si riepilogano le garanzie fidejussorie prestate, distinguendole tra garanzie ai sensi dell'art. 207 TUEL, ed altre garanzie passive esistenti al 31/12/2022, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente.

Garanzie art. 207 D.Lgs. TUEL: **NESSUNA**.

Altre garanzie passive:

Soggetto	OGGETTO	Importo	Inizio	Scadenza
Città Metropolitana di Milano R.G. 3041/2018 Prot. 107003 del 3/5/2018	Rinnovo autorizzazione alla gestione della piattaforma per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani siti nel Comune di Marcallo con Casone via per Boffalora - titolare Comune di Marcallo con Casone L.R. 26/2003	24.055,86	1/8/2018	1/8/2028



#### 4.4 Oneri e impegni finanziari risultanti al 31/12/2022, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

La relazione al Rendiconto, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o ai contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Il Comune di Marcallo con Casone ha tutt'ora in corso di validità n. 1 derivato, concluso negli anni precedenti con Banca Intesa Spa, a partire dall'anno 2004, e successivamente rinegoziato nell'anno 2006.

##### **Riepilogo elementi essenziali contratto in essere**

Data di stipulazione:	20 Aprile 2006
Data iniziale:	31 dicembre 2005
Data finale:	31 dicembre 2024
Capitale di riferimento: piano di ammortamento (all. 2)	
Debitore tasso Comune: Comune di MARCALLO CON CASONE	
Tasso Comune: • Dal 31/12/2005 al 31/12/2008:	
5.00% per anno pagato semestralmente	
<u>Dal 31/12/2008 al 31/12/2024:</u>	
Comune di Marcallo Con Casone paga Euribor 6m in arrears + 2.76% per anno pagato semestralmente	
Comune di Marcallo Con Casone acquista:	CAP
Strike:	6.19%
Tale per cui Tasso massimo:	8.95%
Comune di Marcallo Con Casone vende:	FLOOR
Strike	2.39%
Tale per cui Tasso minimo:	5.15%
Parametro di riferimento Cap e Floor:	6 mesi euribor in arrears flat (spread escluso)
Fattore moltiplicativo tasso Comune:	act/360 (gg effettivi /360)
Date di pagamento tasso Comune: ogni 31-12 e 30-06 a partire dal 30-06-06 fino al 31-12-2024	
Data di rilevazione euribor 6m:	20 giorni lavorativi antec. la fine del periodo di calcolo degli interessi
Banca Intesa Spa paga:	30.000 euro valuta: 2 gg lavorativi success. alla conclusione dell'operaz.
Banca Intesa Spa paga tasso fisso:	5,525% per anno pagato semestralmente
Fattore moltiplicativo:	30/360 (30/360)
Date di pagam. flussi di interessi: ogni 31-12 e 30-06 a partire dal 30-06-06 fino al 31-12-2024	
Giorno lavorativo bancario:	TARGET

Dal momento di inizio efficacia dei derivati fino ad oggi questo Comune ha avuto esclusivamente flussi finanziari positivi.



Nel prospetto sotto riportato vengono evidenziati dettagliatamente i flussi al 31/12/2022:

<i>Flussi positivi</i>		
25/10/2004	€ 27.000,00	up front
dal 04/01/05 al 15/02/06	€ 31.530,10	differenz. IRS
28/04/2006	€ 30.000,00	up front
dal 19/07/06 al 31/12/2022	€ 94.472,76	differenz. IRS
	<b>€ 183.002,86</b>	<b>TOTALE FLUSSI POSITIVI</b>
<i>Flussi negativi</i>		
NESSUNO		

Il mark to market comunicato da Intesa SanPaolo alla data del 30/12/2022 risultava pari a - €1.241.

#### 4.5 Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale e verifica dei crediti e debiti reciproci.

Si riporta di seguito l'elenco delle partecipazioni possedute dall'ente alla data del 31/12/2022:

DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona	5,08%
A.S.M. srl	5,31%
Cap Holding S.p.A.	0,1536%
Fondazione per Leggere - biblioteche Sud Ovest Milano	1,3194%

Si precisa che i bilanci delle società partecipate sono consultabili sul sito internet del Comune alla sezione amministrazione trasparente.

Si riporta nella tabella sottostante l'informativa sugli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con le società partecipate, asseverata dai rispettivi organi di revisione, nella quale viene data evidenza analitica delle eventuali discordanze.

Società	Dati Comune di Marcallo con Casone		Dati Società Partecipata		Differenza	
	crediti (a)	debiti (b)	crediti (c)	debiti (d)	(a)/(d)	(b)/(c)
CAP Holding S.p.A.		160.895,45	160.895,45	1.000,00	- 1.000,00	-
ASM Azienda Speciale Multiservizi S.r.l.		24.976,24	24.976,24		-	-
Fondazione per Leggere - Biblioteche Sud Ovest Mi	-	-	-	-	-	-
Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona	-	67.813,70	67.813,70	-	-	-
Aemme Linea Ambiente S.r.l.	-	48.668,96	114.832,80	-	-	- 66.163,84



Si riportano nella sottostante tabella, in relazione alle discordanze di cui alla tabella precedente, le motivazioni ed i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione da adottarsi entro il 31/12/2023

Organismo partecipato	Discordanza	Motivazioni e provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione
CAP Holding Spa	1.000,00	Trattasi di entrata per diritto di superficie per area Vasca Volano già incassata durante l'anno 2022 e pertanto non più in essere come credito al 31/12/2022.
ALA Srl	66.163,84	La differenza, già risultante dalla certificazione anno 2021 è ancora in fase di conciliazione, essendo l'ente in attesa di ricevere la documentazione richiesta necessaria a quantificare l'eventuale credito/debito vantato dalla società.

Con riferimento alla tabella sopra esposta si specifica inoltre:

Tra i crediti indicati nel prospetto inviato dalla società Aemme Linea Ambiente S.r.l. risulta un debito dell'Ente per € 66.163,84 sostenuto dalla società e relativamente ai costi del Pef rifiuti anno 2021, importi rigettati con PEC da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Dal controllo avviato nel corso dell'anno 2022 per determinare le discordanze e valutare i costi della società è emerso un disallineamento dei dati nei formulari e dei servizi effettivamente erogati per il quale è ancora oggi in corso la fase di conciliazione debiti/crediti.

Prudenzialmente, nelle more del completamento del controllo, il Comune aveva ritenuto di accantonare, in sede di rendiconto 2021, un importo pari alla differenza maggiorata dell'IVA al 10% tra i fondi passività potenziali dell'avanzo di amministrazione. Tale importo viene riconfermato nell'avanzo anno 2022.

Si resta in attesa della certificazione definitiva della società Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona in quanto è stata inviata all'Ente soltanto una situazione provvisoria relativa ad una parte dei crediti vantati dalla società e regolarmente iscritti nel bilancio comunale.

#### 4.6 Spese di personale

La programmazione del fabbisogno di personale, approvata con deliberazione di G.C. n. 25 del 04/03/2021, fabbisogno successivamente modificato con delibera di G.C. n. 80 del 26/08/2021, è stata improntata al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall'articolo 39 della Legge n. 449/1997.

Ai sensi del comma 557, art.1, Legge n.296/2006 (finanziaria 2007) gli enti sottoposti ai vincoli del patto di stabilità interno devono assicurare la riduzione della spesa di personale.

Tale limite, come disposto dal D.L. 90/2014, è determinato dalla media triennale 2011/2013.

Con riferimento alla normativa in materia di assunzioni a tempo indeterminato, oltre ai limiti già vigenti di cui sopra, il DL n. 34/2019 introduce nuovi parametri, successivamente declinati dal DM 17/03/2020: il nuovo meccanismo colloca gli enti in nove fasce demografiche, prevedendo per



ogni soglia dei valori soglia prossimi al valor medio, riferiti al rapporto tra spese di personale e la media delle entrate correnti degli ultimi tre anni (al netto del FCDE assestato previsto a bilancio); inoltre la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dal DM non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il Comune di Marcallo con Casone è stato rispettoso della normativa relativa al contenimento della spesa di personale nell'anno 2022, come integrata dalle regole di cui al DM 17/03/2020.

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2022, non superano il corrispondente importo impegnato per l'anno 2016 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, come disposto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 il quale prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2 del D.lgs.165/2001 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016".

Nel computo della spesa di personale 2022 il Comune è tenuto ad includere tutti gli impegni che, secondo il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, venendo a scadenza entro il termine dell'esercizio, siano stati imputati all'esercizio medesimo, ivi incluse quelle relative all'anno 2020 e precedenti rinviate al 2021; mentre dovrà escludere quelle spese che, venendo a scadenza nel 2020, dovranno essere imputate all'esercizio successivo (Corte dei Conti sezione regionale per il Controllo regione Molise delibera 218/2015)

Il limite assunzionale è definito dal D.L. 34/2019 (decreto crescita), secondo le modalità applicative disciplinate, in attuazione dell'articolo 33 del medesimo decreto e dal DM 17.03.2020, recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato in G.U. 27.04.2020 n. 108.

La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dal DM sopra citato non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La spesa di personale impegnata nell'anno 2022 risulta così ripartita:

Descrizione	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012	Rendiconto 2013	VALORE MEDIO	Descrizione	Rendiconto 2022
spesa intervento 01	997.467,55	946.888,47	852.074,87		Totale Macroaggregato 101 - Redditi da lavoro dipendente	1.014.836,35
spese incluse nell'int. 03	0	0	0			
irap	68.200,00	64.610,00	57.550,23		Irap macroaggregato 102	66.390,10
altre spese incluse	0	0			spese FPV esigibili 2023	76.828,42
<b>Totale spese di personale</b>	<b>1.065.667,55</b>	<b>1.011.498,47</b>	<b>909.625,10</b>			<b>1.158.054,87</b>
spese escluse	77.171,52	72.403,90	3.812,24			132.770,27
					rinnovi contrattuali assunzioni dl 34	55.550,00 25.969,95
<b>Spese soggette al limite (c. 557)</b>	<b>988.496,03</b>	<b>939.094,57</b>	<b>905.812,86</b>	<b>944.467,82</b>		<b>943.764,65</b>



Spese correnti	4.534.370,71	4.534.370,71	4.857.203,44	4.378.147,06
<b>Incidenza % su spese correnti</b>	<b>21,8</b>	<b>20,71</b>	<b>18,65</b>	<b>21,56</b>



#### 4.7 Indice di tempestività dei pagamenti

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è un parametro introdotto e disciplinato dall'art. 8 D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23/06/2014, n. 89, e dal DPCM 22 settembre 2014, che ne ha definito le modalità di calcolo e di pubblicazione sul sito dell'Amministrazione, alla sezione "Amministrazione trasparente".

L'indicatore è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, per cui il calcolo dello stesso va eseguito inserendo:

- al NUMERATORE - la somma dell'importo di ciascuna fattura pagata nel periodo di riferimento moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori;
- al DENOMINATORE - la somma degli importi di tutte le fatture pagate nel periodo di riferimento.

Il risultato di tale operazione determinerà l'unità di misura che sarà rappresentata da un numero che corrisponde a giorni.

Tale numero sarà preceduto da un segno - (meno), in caso di pagamento avvenuto mediamente in anticipo rispetto alla scadenza della fattura.

Si riportano di seguito l'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui al DPCM 22/09/2014 e l'importo annuale dei pagamenti effettuati oltre la scadenza.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti 2022	-2,02gg
L'importo annuale dei pagamenti effettuati oltre la scadenza	€ 592.116,36

Il totale degli importi pagati oltre la scadenza viene così dettagliato:

	Importo	% rispetto totale dei pagamenti effettuati
da 1 a 5 giorni di ritardo	224.365,72	37,89%
da 6 a 10 giorni di ritardo	109.033,17	18,41%
da 11 a 30 giorni di ritardo	156.081,13	26,36%
da 31 a 60 giorni di ritardo	72.828,70	12,30%
da 61 a 90 giorni di ritardo	21.624,50	3,65%
da 91 a 150 giorni di ritardo	6.877,49	1,16%
da 151 a 365 giorni di ritardo	20,11	0,01%
oltre 365 giorni di ritardo	1.285,54	0,22%
<b>totale</b>	<b>592.116,36</b>	<b>100 %</b>

La maggior parte delle somme riguarda un ritardo contenuto nei 30 giorni e questo per diverse motivazioni tra cui, ad esempio, il pagamento delle fatture pervenute nei mesi di dicembre quando la cassa (tesoreria) ha una chiusura anticipata di 20 giorni e la riapertura di tutti i conti comporta un ulteriore "fermo".

Emerge pertanto una situazione di completo rispetto dei tempi di pagamento e di azzeramento dello stock dei debiti commerciali residui di cui alla Legge 145/2018, art. 1 comma 867.



<b>CONCLUSIONI</b>
--------------------

La presente relazione, nell'analizzare in dettaglio tutta la gestione dell'ente, alla luce delle modifiche normative intervenute e dei risultati conseguiti, contiene tutti le informazioni utili ad una migliore comprensione dei dati contabili.

È stata redatta in conformità al Testo Unico Enti Locali e al Decreto Legislativo n. 118/2011 ed è allegata al Rendiconto della Gestione 2022.

LA GIUNTA COMUNALE

Marcallo con Casone, 23 marzo 2023